SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 143° — Numero 242

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 15 ottobre 2002** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 1° ottobre 2002, n. **225**.

Regolamento recante modalità e criteri di attribuzione del contributo previsto dall'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, per le emittenti radiofoniche locali.

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 6 agosto 1990, n. 223;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, ed in particolare l'articolo 12, che prevede la determinazione dei criteri e delle modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 407, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 482;

Visto il decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249;

Vista la legge 30 aprile 1998, n. 122;

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo equilibrato dell'emittenza televisiva e per evitare la costituzione o il mantenimento di posizioni dominanti nel settore radiotelevisivo»;

Visto il decreto-legge 18 novembre 1999, n. 433, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 2000, n. 5, recante «Disposizioni urgenti in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva locale e di termini relativi al rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri in ambito locale»;

Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 21 settembre 1999, n. 378, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 254 del 28 ottobre 1999;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di concerto con il Ministro delle comunicazioni 23 ottobre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 251 del 26 ottobre 2000;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa emanato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

Visto il decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, recante «Disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi»;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, recante «Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo», convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;

Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448, concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ed, in particolare, l'articolo 52, comma 18;

Ritenuto di dover dare attuazione alle disposizioni contenute nel predetto articolo 52, comma 18, della predetta legge 28 dicembre 2001, n. 448, concernenti le emittenti radiofoniche locali;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 17 giugno 2002;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri del 31 luglio 2002;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.
Beneficiari e ripartizione della somma stanziata

1. Possono beneficiare delle misure di sostegno previste per le emittenti radiofoniche locali dall'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, a decorrere dall'anno 2002, quantificate in € 6.234.946,57 annui, le emittenti radiofoniche locali legittimamente esercenti alla data di entrata in vigore della legge 28 dicembre 2001, n. 448, di seguito denominata «la legge».

2. Per emittenti legittimamente esercenti si intendono le emittenti in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 1, comma 2-*bis*, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, che hanno inoltrato al Ministero

delle comunicazioni, nei termini previsti, la domanda di verifica del possesso dei requisiti alla data del 30 settembre 2001.

3. L'ammontare annuo dello stanziamento è attribuito alle emittenti aventi titolo all'erogazione del contributo per tre dodicesimi alle emittenti radiofoniche a carattere commerciale e per tre dodicesimi alle emittenti radiofoniche a carattere comunitario. Alle emittenti la cui sede operativa principale è ubicata nelle regioni Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna è riconosciuta, rispettivamente sulla base della quota attribuita alle emittenti radiofoniche commerciali e della quota attribuita alle emittenti radiofoniche comunitarie, una maggiorazione del contributo pari al 15 per cento. Sono escluse da tale maggiorazione le emittenti che nel biennio precedente a quello di presentazione della domanda hanno conseguito una media del fatturato superiore a € 258.000.

4. I sei dodicesimi dello stanziamento annuo sono attribuiti sulla base di una graduatoria predisposta tenendo conto delle condizioni e degli elementi indicati nell'articolo 2, in maniera proporzionale al punteggio ottenuto da ciascuna emittente.

Art. 2.
Condizioni ed elementi di valutazione

1. Costituisce titolo per l'erogazione dei sei dodicesimi dello stanziamento di cui all' articolo 1, comma 1, la presentazione della domanda di ammissione ai benefici previsti dagli articoli 7 o 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250 per l'anno precedente a quello al quale il contributo si riferisce e l'ottenimento del parere favorevole all'ammissione stessa da parte della commissione istituita ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 1987, n. 410.

2. Gli elementi da valutare ai fini della graduatoria di cui all'articolo 1, comma 4, sono i seguenti:

a) media dei fatturati realizzati dall'emittente nel biennio precedente;

b) personale applicato allo svolgimento dell'attività radiodiffusiva alla data di presentazione della domanda per l'ottenimento del contributo, in regola con le vigenti norme in materia previdenziale, così suddiviso:

1) a tempo indeterminato;

2) a tempo determinato;

3) con contratto di formazione lavoro;

4) con contratto di apprendistato;

5) part-time;

6) giornalisti iscritti all'Albo professionale.

3. I punteggi da attribuire agli elementi di cui al comma 2 sono indicati nella tabella *A* allegata al presente decreto.

4. Per fatturato si intende il volume d'affari conseguito dal richiedente ai sensi dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, riferibile all'esercizio dell'attività radiofonica.

Art. 3.
Separazione contabile

1. I soggetti che intendono ottenere il contributo previsto dall'articolo 1, qualora gestiscano più di una attività, devono impegnarsi ad instaurare un regime di separazione contabile e devono produrre uno schema di bilancio in cui risultino separate contabilmente le poste di entrata e di spesa afferenti all'attività dell'emittente radiofonica e quelle inerenti ad altre attività.

Art. 4.
Assegnazione dei contributi

1. I contributi di cui all'articolo 1 sono assegnati dal Ministero delle comunicazioni su base nazionale nei limiti dello stanziamento annuo. La quota da erogare sulla base della graduatoria di cui all'articolo 1, comma 4, è assegnata a tutte le emittenti graduate in misura proporzionale al punteggio ottenuto.

2. Il contributo è erogato entro i sei mesi successivi alla presentazione della domanda per l'ottenimento del contributo.

3. L'avvenuto versamento dei canoni dovuti per l'esercizio dell'attività di radiodiffusione sonora costituisce condizione per l'erogazione del contributo. A tal fine, il Ministero delle comunicazioni trattiene in pagamento, totale o parziale, le somme di cui le emittenti risultino debitrici sugli importi da erogare a titolo di contributo. In prima applicazione, sono ammesse all'erogazione del contributo anche le emittenti che abbiano controversie giurisdizionali relative al pagamento dei canoni, pendenti alla data dell'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 5.
Domanda di ammissione al contributo

1. Le emittenti radiofoniche locali che intendono beneficiare delle misure di sostegno previste dall'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, devono inviare entro il 30 ottobre di ciascun anno a cui il contributo si riferisce apposita domanda a mezzo raccomandata postale ovvero per fax, redatta secondo lo schema di cui all'allegato *B* del presente decreto. La domanda deve essere inviata al Ministero delle comunicazioni - Direzione generale concessioni e autorizzazioni - Divisione VII - viale America n. 201 - 00144 Roma.

2. La domanda, per tutte le emittenti, deve contenere, a pena di esclusione dall'erogazione del contributo:

a) l' indicazione degli elementi atti ad individuare il soggetto richiedente, ivi compreso il numero di partita IVA e il codice fiscale, la denominazione dell'emittente e la tipologia rivestita;

b) la dichiarazione che il richiedente è titolare di emittente legittimamente operante alla data di entrata in vigore della legge ed è in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 1, comma 2-*bis*, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66 per la prosecuzione dell'esercizio della radiodiffusione sonora privata in ambito locale;

c) l'indicazione della media dei fatturati conseguiti dall'emittente nel biennio precedente all'anno di presentazione della domanda;

d) la sottoscrizione effettuata nei modi stabiliti dall'articolo 38 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

3. Per le emittenti che intendano essere ammesse anche alle quote dello stanziamento di cui all'articolo 2, la domanda, oltre alle indicazioni di cui al comma 2 del presente articolo, deve contenere, a pena di esclusione dall' erogazione del relativo contributo:

a) la dichiarazione di aver presentato domanda per l'ammissione alle provvidenze dell'editoria ai sensi degli articoli 7 o 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, per l'anno precedente a quello al quale il contributo si riferisce;

b) l'indicazione del personale occupato, suddiviso secondo le categorie di cui all'articolo 1, comma 3, corredata dall'estratto autentico del libro matricola e da idonea certificazione rilasciata dagli istituti previdenziali.

Art. 6.
Esclusione e revoca del contributo

1. Sono escluse dall'erogazione del contributo:

a) le emittenti che non risultino in regola con il versamento dei contributi previdenziali. Sono considerate in regola anche le imprese che abbiano concordato con gli istituti previdenziali la rateizzazione dei contributi arretrati e che abbiano assolto, alle scadenze previste, gli impegni assunti ovvero che abbiano dei ricorsi giurisdizionali pendenti.

b) le emittenti assoggettate a procedura concorsuale fallimentare.

2. Qualora risulti che la concessione del contributo è stata determinata da dichiarazioni mendaci o false attestazioni anche documentali contenute nella domanda o nella documentazione alla stessa allegata, il contributo è revocato, previa contestazione, in esito ad un procedimento in contraddittorio.

3. La revoca dei contributi comporta l'obbligo, a carico del soggetto beneficiario, di riversare all'erario, entro i termini fissati nel provvedimento stesso, l'intero ammontare percepito, rivalutato secondo gli indici ufficiali ISTAT di inflazione in rapporto ai «prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati», oltre agli interessi corrispettivi al tasso legale.

4. Ove l'obbligato non ottemperi al versamento entro i termini fissati, il recupero coattivo dei contributi e degli accessori al contributo stesso, rivalutazione e interessi, viene disposto mediante iscrizione al ruolo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 1° ottobre 2002

Il Ministro delle comunicazioni
GASPARRI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 9 ottobre 2002
Ufficio di controllo sui Ministeri delle attività produttive, registro n. 3 Comunicazioni, foglio n. 208

TABELLA *A*

Punteggi da attribuire a ciascuno degli elementi di cui all'art. 2, ai fini della formazione della graduatoria:

a) Fatturato: fino a punti 60:

media dei fatturati inferiore a € 51.000: punti 30;

media dei fatturati da € 51.000 a € 258.000: punti 50;

media dei fatturati oltre € 258.000: punti 60.

Per le emittenti i cui titolari, in corso d'anno, abbiano modificato la natura giuridica ovvero abbiano effettuato i trasferimenti d'azienda previsti dalla normativa vigente, il fatturato annuo è dato dalla somma dei fatturati conseguiti da ciascun soggetto nella rispettiva porzione di anno in cui il medesimo ha rivestito la qualifica di titolare dell'emittente;

b) personale dipendente in regola con le vigenti norme in materia previdenziale:

occupati a tempo indeterminato: 60 punti per ogni dipendente;

occupati a tempo determinato, con contratto di formazione lavoro, con contratto di apprendistato, con contratto part-time: 30 punti per ogni dipendente;

giornalisti iscritti all'Albo professionale: 90 punti per ogni dipendente.

ALLEGATO *B*

Schema da utilizzare per la domanda di ammissione al contributo previsto per le emittenti radiofoniche locali dall'art. 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

Ministero delle comunicazioni - Direzione generale concessioni e autorizzazioni - Divisione VII - Settore contributi - V.le America n. 201 - 00144 ROMA - Fax: 06/54445013.

Oggetto: domanda di ammissione al contributo previsto per le emittenti radiofoniche locali dall'art. 52, comma 18, della legge n. 448/2001, per l'anno ....

La società/fondazione/associazione .... , sede legale .... partita IVA................................. codice fiscale .... titolare dell'emittente radiofonica locale a carattere commerciale/comunitario denominata .... con sede operativa principale ubicata nella regione .... in persona del legale rappresentante ....

Chiede

l'ammissione alle misure di sostegno previste per le emittenti radiofoniche locali dall'art. 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, per l'anno ....

A tale scopo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall'art. 76 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000;

Dichiara:

a) che la società/fondazione/associazione richiedente è titolare di emittente legittimamente operante alla data di entrata in vigore della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è in possesso dei requisiti previsti dall'art. 1, comma 2-*bis*, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, ed ha inoltrato al Ministero delle comunicazioni, nei termini previsti, la domanda di verifica del possesso dei citati requisiti alla data del 30 settembre 2001;

b) che la media dei fatturati conseguiti dall'emittente nel biennio precedente a quello di presentazione della domanda è pari a euro ....;

Sezione valida solo per le imprese che intendono essere ammesse anche alle quote dello stanziamento riservate alle emittenti che hanno presentato domanda di ammissione ai benefici previsti dagli articoli 7 o 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250 per l'anno precedente a quello al quale il contributo si riferisce e hanno ottenuto il parere favorevole all'ammissione stessa da parte della commissione istituita ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 1987, n. 410;

c) che ha presentato domanda per l'ammissione alle provvidenze dell'editoria ai sensi degli articoli 7 o 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, per l'anno precedente a quello al quale il contributo si riferisce;

d) che il personale occupato, applicato allo svolgimento dell'attività radiodiffusiva alla data di presentazione della domanda, in regola con le vigenti norme in materia previdenziale, è così suddiviso:

1) n. ... a tempo indeterminato;

2) n. ... a tempo determinato;

3) n. ... con contratto di formazione lavoro;

4) n. ... con contratto di apprendistato;

5) n. ... part-time;

6) n. ... giornalisti iscritti all'Albo professionale.

Il/la dichiarante
....
(firma per esteso e leggibile)

Ai sensi dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2001, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore.

Informativa ai sensi dell'art. 10 della legge n. 675/1996:

i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

Allegati alla domanda:

a) per le imprese richiedenti che gestiscono più di un'attività, impegno ad instaurare un regime di separazione contabile unitamente a uno schema di bilancio da cui risultino separate contabilmente le poste di entrata e di spesa afferenti all'attività dell'emittente radiofonica e quelle inerenti ad altre attività;

b) per le imprese che intendono essere ammesse anche alle quote dello stanziamento riservate alle emittenti che hanno presentato domanda di ammissione ai benefici previsti dagli articoli 7 o 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, per l'anno precedente a quello al quale il contributo si riferisce e hanno ottenuto il parere favorevole all'ammissione stessa da parte della Commissione istituita ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 1987, n. 410, estratto autentico del libro matricola e idonea certificazione rilasciata dagli istituti previdenziali, che attesti il personale occupato.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dell'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione dalle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

— Il testo dell'art. 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è riportato nelle note all'art. 1.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 recante «nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» è il seguente:

«Art. 12. — l. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.

2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma l».

— Il decreto ministeriale 21 settembre 1999, n. 378, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 28 ottobre 1999, n. 254, concerne «Regolamento recante norme per la concessione alle emittenti televisive locali dei benefici previsti dall'art. 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448».

— Il decreto ministeriale 23 ottobre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 26 ottobre 2000, n. 251, concerne l'individuazione dei soggetti che eserciscono legittimamente l'attività di radiodiffusione, pubblica e privata, sonora e televisiva, in ambito nazionale e locale, tenuti al pagamento del canone annuo previsto dal comma 9, dell'art. 27, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Note all'art. 1:

— Il testo dell'art. 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, concernente «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)», è il seguente:

«18. Il finanziamento annuale di cui all'art. 27, comma 10, sesto periodo, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, è incrementato, a decorrere dal 2002, di un importo pari a 20 milioni di euro in ragione di anno. La previsione di cui all'art. 145, comma 19, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si estende agli esercizi finanziari 1999 e 2000. Delle misure di sostegno di cui al presente comma possono beneficiare, a decorrere dall'anno 2002, anche le emittenti radiofoniche locali legittimamente esercenti alla data di entrata in vigore della presente legge, nella misura complessivamente non superiore ad un decimo dell'ammontare globale dei contributi stanziati. Per queste ultime emittenti, con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, vengono stabiliti le modalità e i criteri di attribuzione ed erogazione».

— Il testo dell'art. 1, comma 2-*bis*, del decreto-legge 20 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, recante «Disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi» è il seguente:

«2-*bis*. La prosecuzione nell'esercizio da parte dei soggetti di cui al comma 2 è subordinata alla verifica del possesso dei seguenti requisiti alla data del 30 settembre 2001:

a) se emittente di radiodiffusione sonora in àmbito locale a carattere commerciale, la natura giuridica di società di persone o di capitali o di società cooperativa che impieghi almeno due dipendenti in regola con le vigenti disposizioni in materia previdenziale;

b) se emittente di radiodiffusione sonora in àmbito nazionale a carattere commerciale, la natura giuridica di società di capitali che impieghi almeno quindici dipendenti in regola con le vigenti disposizioni in materia previdenziale;

c) se emittente di radiodiffusione sonora a carattere comunitario, la natura giuridica di associazione riconosciuta o non riconosciuta, fondazione o cooperativa priva di scopo di lucro».

Note all'art. 2:

— Il testo degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, recante «Provvidenze per l'editoria e riapertura dei termini, a favore delle imprese radiofoniche, per la dichiarazione di rinuncia agli utili di cui all'art. 9, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, per l'accesso ai benefici di cui all'art. 11 della legge stessa», è il seguente:

«Art. 7. — 1. Il comma 1 dell'art. 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, è sostituito dal seguente: "1. Le imprese di radiodiffusione sonora che abbiano registrato la testata radiofonica giornalistica trasmessa presso il competente tribunale, che effettuino da almeno tre anni servizi informativi, che trasmettano quotidianamente propri programmi informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o letterari, per non meno del 25 per cento delle ore di trasmissione comprese tra le ore 7 e le ore 20, hanno diritto a decorrere dal 1º gennaio 1991:

a) alle riduzioni tariffarie di cui all'art. 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, applicate con le stesse modalità anche ai consumi di energia elettrica, ai canoni di noleggio e di abbonamento ai servizi di telecomunicazione di qualsiasi tipo, ivi compresi i sistemi via satellite;

b) al rimborso dell'80 per cento delle spese per l'abbonamento ai servizi di tre agenzie di informazione a diffusione nazionale o regionale"».

«Art. 8. — 1. Le imprese di radiodiffusione sonora a carattere locale che abbiano registrato la testata radiofonica giornalistica trasmessa presso il competente tribunale, pubblichino notizie da almeno tre anni e trasmettano quotidianamente propri programmi informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o letterari, per non meno del 15 per cento delle ore di trasmissione comprese tra le ore 7 e le ore 20, hanno diritto a decorrere dal 1º gennaio 1991:

a) alle riduzioni tariffarie di cui all'art. 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, applicate con le stesse modalità anche ai consumi di energia elettrica;

b) al rimborso dell'80 per cento delle spese per l'abbonamento ai servizi di due agenzie di informazione a diffusione nazionale o regionale.».

— Il testo dell'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 1987, n. 410, recante «Disciplina dei metodi e delle procedure per l'accertamento del possesso dei requisiti per l'accesso da parte delle imprese radiofoniche di informazione alle provvidenze di cui all'art. 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, nonché per la verifica periodica della loro persistenza», è il seguente:

«Art. 4 *(Modalità di erogazione delle provvidenze)*. — 1. Il servizio dell'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede a comunicare annualmente ai gestori competenti all'applicazione delle tariffe, di cui alla lettera *a)* del comma 1 dell'art. 11 della legge, gli elenchi delle imprese di radiodiffusione sonora aventi diritto alle riduzioni previste; ad erogare le somme relative al rimborso di cui alla lettera *b)* dello stesso comma 1; ad erogare altresì i contributi di cui al comma 2 del citato art. 11, previo parere di una commissione così composta:

un Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che la presiede;

un Sottosegretario di Stato al Ministero del tesoro;

un Sottosegretario di Stato al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

il direttore generale delle informazioni, dell'editoria e della proprietà letteraria, artistica e scientifica;

il capo del Servizio editoria della predetta direzione generale;

quattro esperti del settore od operatori delle imprese private di radiodiffusione sonora, nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri;

un esperto od operatore delle imprese di radiodiffusione sonora di testate organi di partiti politici, nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri;

un rappresentante dell'Ordine nazionale dei giornalisti;

un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei giornalisti;

due esperti in materie giuridiche ed economiche aventi attinenza con l'informazione radiofonica, designati dal Presidente del Consiglio dei Ministri;

un esperto del settore radioelettrico, designato dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.

2. La commissione è nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ed ha sede presso la direzione generale delle informazioni, della editoria e della proprietà letteraria, artistica e scientifica. Per la validità delle deliberazioni della commissione è richiesta, in prima convocazione, la presenza di almeno la metà più uno dei componenti e, in seconda convocazione, da indire a non meno di ventiquattro ore dalla precedente, di almeno un terzo degli stessi.

3. A cura del servizio dell'editoria verrà data notizia delle domande di contributo pervenute, precisando quelle accolte, con relativa quantificazione delle somme erogate, e quelle respinte, mediante pubblicazione sui periodici editi dalla direzione generale delle informazioni, della editoria e proprietà letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio».

— Il testo dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante «Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto», è il seguente:

«Art. 20 *(Volume d'affari)*.— Per volume d'affari del contribuente si intende l'ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi dallo stesso effettuate, registrate o soggette a registrazione con riferimento a un anno solare a norma degli articoli 23 e 24, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26. Non concorrono a formare il volume d'affari le cessioni di beni ammortizzabili, compresi quelli indicati nell'art. 2425, n. 3, del codice civile, nonché i passaggi di cui all'ultimo comma dell'art. 36 del presente decreto.

L'ammontare delle singole operazioni registrate o soggette a registrazione, ancorché non imponibili o esenti, è determinato secondo le disposizioni degli articoli 13, 14 e 15. I corrispettivi delle operazioni imponibili registrati a norma dell'art. 24 sono computati al netto della diminuzione prevista nel quarto comma dell'art. 27».

Note all'art. 5:

— Per il testo dell'art. 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, si veda le note all'art. 1.

— Per il testo dell'art. 1, comma 2-*bis*, del decreto-legge 20 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, si veda le note all'art. 1.

— Il testo dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, è il seguente:

«Art. 38 (L) *(Modalità di invio e sottoscrizione delle istanze)*. — 1. Tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi possono essere inviate anche per fax e via telematica. (L)

2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide:

a) se sottoscritte mediante la firma digitale, basata su di un certificato qualificato, rilasciato da un certificatore accreditato, e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura;

b) ovvero quando l'autore è identificato dal sistema informatico con l'uso della carta d'identità elettronica o della carta nazionale dei servizi (L).

3. Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo. Le istanze e la copia fotostatica del documento di identità possono essere inviate per via telematica; nei procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici, detta facoltà è consentita nei limiti stabiliti dal regolamento di cui all'art. 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59. (L).».

— Per il testo degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, si veda le note all'art. 2.

02G0256

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 26 settembre 2002.

Requisiti per la partecipazione e modalità di svolgimento dei concorsi per l'ammissione ai corsi formativi per il reclutamento degli ufficiali in ferma prefissata dell'Esercito, della Marina militare, dell'Aeronautica militare e dell'Arma dei carabinieri.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, che, nel disciplinare il reclutamento degli ufficiali in ferma prefissata, prevede al comma 5 che con decreto del Ministro della difesa siano stabiliti i titoli di studio e gli eventuali ulteriori requisiti richiesti per la partecipazione ai concorsi per l'ammissione ai relativi corsi formativi, le tipologie e le modalità di svolgimento dei predetti concorsi e delle prove d'esame prevedendo, se necessario, programmi differenziati in relazione ai titoli di studio richiesti, la durata dei corsi, nonché i requisiti fisici e attitudinali richiesti ai fini dell'esercizio delle mansioni previste per gli ufficiali in ferma prefissata;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, recante «Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali, a norma dell'art. 1, comma 97, della legge 23 dicembre 1996, n. 662», e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, recante «Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, a norma dell'art. 1 della legge 31 marzo 2000, n. 78», e successive modificazioni;

Decreta:

CAPO I

Disposizioni generali

Art. 1.

Concorsi pubblici per l'ammissione ai corsi allievi ufficiali in ferma prefissata

1. I concorsi pubblici per l'ammissione ai corsi formativi per il reclutamento degli ufficiali in ferma prefissata delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri (corsi AUFP) sono per titoli ed esami e si svolgono con modalità che ne assicurano l'imparzialità, l'economicità e la celerità di espletamento nei tempi previsti dal decreto ministeriale 16 settembre 1993, n. 603, ricorrendo, se ritenuto opportuno, a forme di preselezione con l'eventuale ricorso all'ausilio di sistemi automatizzati di lettura delle prove e a selezioni decentrate.

2. Per quanto non diversamente disciplinato dal presente decreto, si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni.

Art. 2.

Bando di concorso

1. Fermo quanto disposto dal presente decreto, il bando di concorso, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, prevede:

a) il numero dei posti messi a concorso e l'eventuale ripartizione per titolo di studio, per arma ovvero corpo, per specialità ovvero specializzazione e, se possibile, le sedi di assegnazione;

b) il termine e le modalità di presentazione, nonché lo schema per la compilazione della domanda di partecipazione, anche con riguardo ai candidati minorenni;

c) i requisiti di partecipazione;

d) i certificati medici da presentare;

e) i titoli di merito valutabili;

f) il numero, la tipologia e le modalità di svolgimento delle prove concorsuali, le materie oggetto di esame e i relativi programmi;

g) la durata dell'eventuale tirocinio;

h) i titoli che, a parità di merito, danno luogo a preferenza;

i) la sede e le date di svolgimento delle prove concorsuali ovvero la data in cui ne viene dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e le modalità di comunicazione ai concorrenti;

l) la composizione delle commissioni;

m) i casi di esclusione dal concorso.

2. Il bando di concorso può prevedere la possibilità di indicare nella domanda di partecipazione la sede di assegnazione preferita dal candidato.

Art. 3.

Requisiti

1. I requisiti richiesti per la partecipazione ai concorsi di cui all'art. 1 debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande indicato dal bando di concorso e mantenuti fino alla nomina ad ufficiale.

2. In aggiunta ai requisiti previsti rispettivamente dai commi 2 e 3 dell'art. 23 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e salvo quanto disposto dal presente decreto, per partecipare ai concorsi per l'ammissione ai corsi AUFP i candidati:

a) debbono possedere la particolare idoneità psico-fisica e attitudinale al servizio in qualità di ufficiale in ferma prefissata ausiliario del ruolo di assegnazione, definita in base agli specifici ordinamenti della relativa Forza armata ovvero dell'Arma dei carabinieri, e che può non coincidere con l'idoneità al servizio militare incondizionato;

b) non debbono essere imputati per delitti non colposi ovvero sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza, né essere in situazioni incompatibili con l'acquisizione ovvero la conservazione dello stato di ufficiale delle Forze armate ovvero dell'Arma dei carabinieri.

3. Con provvedimento motivato la Direzione generale per il personale militare può disporre in ogni momento l'esclusione dal concorso per mancanza dei requisiti prescritti.

Art. 4.

Titoli di studio e abilitazioni professionali

1. Per l'ammissione ai corsi AUFP è richiesto:

a) il diploma di laurea specialistica previsto dal bando di concorso, per i corsi relativi ai ruoli normali delle Forze armate ovvero al ruolo tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri;

b) il diploma di istruzione secondaria di secondo grado valido per l'iscrizione ai corsi di laurea delle università statali, previsto dal bando di concorso, per i corsi relativi ai ruoli speciali.

2. I titoli di studio di cui al comma 1 sono determinati in relazione alle funzioni che l'ufficiale in ferma prefissata deve assolvere quale ausiliario del ruolo di assegnazione.

3. Sono comunque validi i titoli di studio dichiarati, ai fini dei concorsi per l'assunzione nelle amministrazioni pubbliche, equipollenti a quelli indicati dal bando di concorso.

4. Per i titoli di studio conseguiti all'estero deve essere presentata l'attestazione di equipollenza al titolo di studio previsto in Italia, rilasciata dall'amministrazione competente, ovvero la dichiarazione sostitutiva di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

5. Le eventuali abilitazioni e iscrizioni agli albi professionali sono previste dal bando di concorso.

Art. 5.

Titoli di merito

1. I titoli di merito comprendono i titoli di servizio relativi alle qualità militari e professionali e i titoli di studio diversi da quello richiesto per la partecipazione.

2. Il bando di concorso indica i titoli valutabili ed il punteggio massimo agli stessi attribuibile, singolarmente e per categorie, comunque non superiore complessivamente a 10/30.

3. La valutazione dei titoli viene effettuata, previa individuazione dei criteri, dopo le eventuali prove scritte e prima che si proceda alla relativa correzione.

Art. 6.

Accertamenti e prove di concorso

1. In relazione al servizio che l'ufficiale deve svolgere nell'ambito dell'arma ovvero del corpo, della specialità o della specializzazione di assegnazione, costituiscono oggetto di accertamento e valutazione:

a) le qualità psico-fisiche;

b) le qualità culturali, essenzialmente in relazione al titolo di studio richiesto;

c) le qualità morali, di carattere e attitudinali.

2. L'accertamento dell'idoneità psico-fisica e attitudinale al servizio quale ufficiale in ferma prefissata ausiliario del ruolo di assegnazione è effettuato da apposite commissioni, secondo le modalità indicate dal bando di concorso, mediante visite mediche generali e specialistiche e accertamenti attitudinali, il cui esito comporta un giudizio di idoneità o non idoneità con eventuale attribuzione di punteggio. Avverso il giudizio di non idoneità psico-fisica può essere proposto appello nei modi e nei tempi indicati dal bando di concorso. Il giudizio di appello è definitivo e comporta, nel caso di non idoneità, l'esclusione dal concorso.

3. Per lo svolgimento del concorso il bando può altresì prevedere:

a) la prova di preselezione;

b) prove scritte, che possono consistere in quesiti a risposta multipla predeterminata o libera ovvero in composizioni riguardanti le materie e i relativi programmi indicati dallo stesso bando;

c) la prova orale nelle materie e relativi programmi indicati dallo stesso bando;

d) la prova facoltativa per l'accertamento della conoscenza di non più di due delle lingue straniere indicate dallo stesso bando, una delle quali deve essere il francese, l'inglese, lo spagnolo o il tedesco;

e) prove di efficienza fisica;

f) tirocinio.

4. Le modalità di svolgimento delle prove e l'eventuale numero dei candidati idonei ammessi a sostenere le prove successive sono stabiliti dal bando di concorso.

Art. 7.

Titoli di preferenza

1. I titoli di preferenza debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso ovvero al diverso termine indicato dal bando di concorso.

Art. 8.

Commissioni esaminatrici

1. Le commissioni esaminatrici possono essere composte da militari in servizio ovvero da militari che alla data di pubblicazione del bando sia in posizione di ausiliaria da non più di un triennio e abbia posseduto durante il servizio il grado richiesto per i relativi concorsi, da docenti universitari o di istituto di istruzione secondaria di secondo grado, da funzionari ovvero tecnici o esperti nelle materie oggetto del concorso, appartenenti anche ad altra amministrazione.

2. Se il numero dei candidati che hanno sostenuto le prove scritte supera le 1000 unità, la commissione esaminatrice può essere suddivisa in sottocommissioni con l'aggiunta di un numero di membri pari a quello della commissione originaria e di un segretario.

Art. 9.

Approvazione delle graduatorie

1. I provvedimenti di approvazione delle graduatorie di merito, adottati dalla Direzione generale per il personale militare, sono pubblicati nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa e ne viene data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 10.

Corsi AUFP

1. Possono essere istituiti corsi AUFP:

a) per ciascuno dei ruoli normali e speciali dell'Esercito;

b) per ciascuno dei ruoli normali e speciali della Marina militare, escluso il ruolo speciale del Corpo sanitario militare marittimo;

c) per ciascuno dei seguenti ruoli dell'Aeronautica militare:

1) ruoli normali del Corpo del genio aeronautico, del Corpo di commissariato aeronautico e del Corpo sanitario aeronautico;

2) ruoli speciali delle armi dell'Arma aeronautica, del Corpo del genio aeronautico e del Corpo di commissariato aeronautico;

d) per il ruolo speciale e per il ruolo tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri.

2. Il numero e la sede dei corsi AUFP, nonché la ripartizione degli allievi da ammettervi, anche in relazione eventualmente al titolo di studio posseduto, sono stabiliti, per ciascuna Forza armata, dal rispettivo Capo di stato maggiore ovvero, per l'Arma dei carabinieri, dal Comandante generale entro i limiti previsti dall'art. 21, commi 2 e 3, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215.

3. La durata dei corsi AUFP, prevista dal bando di concorso, non può essere superiore a 12 settimane, per l'Esercito, la Marina militare e l'Aeronautica militare, e a 16 settimane, per l'Arma dei carabinieri.

Art. 11.

Nomina

1. Gli allievi giudicati idonei al termine dei corsi AUFP ovvero, per l'Esercito, al termine dell'esperimento pratico se previsto, sono nominati ufficiali in ferma prefissata della relativa Forza armata ovvero dell'Arma dei carabinieri con decorrenza dal termine finale del corso.

CAPO II

Disposizioni speciali

Sezione I

Esercito

Art. 12.

Ulteriori requisiti

1. Fermo quanto previsto dall'art. 3, per partecipare ai concorsi per l'ammissione ai corsi AUFP dell'Esercito i candidati non debbono essere stati prosciolti, d'autorità o d'ufficio, da precedenti arruolamenti nelle Forze di polizia.

Art. 13.

Assegnazione ai corsi AUFP e graduatoria finale

1. All'atto in cui vengono sottoposti all'accertamento dell'idoneità attitudinale, i candidati possono indicare l'ordine di preferenza per l'assegnazione a un'Arma o corpo, secondo le modalità stabilite dal bando di concorso.

2. L'assegnazione ai singoli corsi AUFP dei candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito del concorso è effettuata, secondo la ripartizione di cui all'art. 10, comma 2, tenendo conto dell'idoneità psico-fisica e attitudinale accertata, del titolo di studio posseduto e delle eventuali preferenze manifestate dagli interessati.

3. Al termine di ciascun corso AUFP viene formata la graduatoria finale degli allievi secondo l'ordine dei punteggi conseguiti nella valutazione del profitto.

Art. 14.

Esperimento pratico

1. Se previsto dal bando di concorso, al termine dei corsi AUFP gli allievi giudicati idonei effettuano l'esperimento pratico, di durata non superiore a 8 settimane.

2. All'atto dell'ammissione all'esperimento pratico, gli allievi dei corsi delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni sono assegnati ad una delle predette armi. L'assegnazione è effettuata secondo le esigenze dell'Esercito, tenendo conto del titolo di studio posseduto, delle attitudini dimostrate durante il corso e della eventuale preferenza espressa dall'allievo.

Sezione II

Marina militare

Art. 15.

Ulteriori requisiti

1. Fermo quanto previsto dall'art. 3, per partecipare ai concorsi per l'ammissione ai corsi AUFP della Marina militare i candidati non debbono essere stati prosciolti, d'autorità o d'ufficio, da precedenti arruolamenti nelle Forze di polizia.

Art. 16.

Commissioni per l'accertamento dell'idoneità psico-fisica e attitudinale

1. L'accertamento dell'idoneità psico-fisica è effettuato da una commissione medica composta da medici specialisti e presieduta da un ufficiale di grado non inferiore a capitano di vascello, non appartenente al Corpo sanitario militare marittimo.

2. L'accertamento sanitario per l'idoneità al volo è effettuato dai competenti organi dell'Aeronautica militare secondo le disposizioni vigenti.

3. L'accertamento dell'idoneità attitudinale è effettuato da una commissione composta almeno da un ufficiale medico specialista e da un ufficiale perito selettore e presieduta da un ufficiale di grado non inferiore a capitano di vascello, non appartenente al Corpo sanitario militare marittimo.

Art. 17.

Assegnazione ai corsi AUFP

1. L'assegnazione ai singoli corsi AUFP dei candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito del concorso è effettuata, secondo la ripartizione di cui all'art. 10, comma 2, tenendo conto dei requisiti fisici previsti per l'appartenenza a ciascun corpo e, in subordine, delle preferenze manifestate dagli interessati.

Sezione III

Aeronautica militare

Art. 18.

Ulteriori requisiti

1. Fermo quanto previsto dall'art. 3, per partecipare ai concorsi per l'ammissione ai corsi AUFP dell'Aeronautica militare i candidati non debbono essere stati prosciolti, d'autorità o d'ufficio, da precedenti arruolamenti nelle Forze di polizia.

Art. 19.

Concorso

1. Nella domanda di partecipazione al concorso per l'ammissione ai corsi AUFP dell'Aeronautica militare

il candidato deve indicare il ruolo ovvero la specialità, tra quelli previsti dal bando, per il quale intende concorrere. Non è ammesso concorrere per più di un ruolo ovvero una specialità.

2. I candidati, che omettono l'indicazione di cui al comma 1 ovvero indicano un ruolo o una specialità incompatibile con il titolo di studio posseduto o che presentano più di una domanda, sono ammessi d'ufficio a concorrere per il ruolo ovvero la specialità compatibile con il titolo di studio posseduto.

Art. 20.

Idoneità attitudinale

1. L'accertamento dell'idoneità attitudinale è effettuato immediatamente dopo l'accertamento dell'idoneità psico-fisica.

Art. 21.

Graduatoria

1. La graduatoria di merito del concorso, distinta per ruolo e specialità, è formata secondo l'ordine dei punteggi conseguiti dai candidati e ottenuti sommando:

a) il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli di merito;

b) il punteggio conseguito nelle prove d'esame;

c) il punteggio conseguito nell'accertamento dell'idoneità psico-fisica e attitudinale, risultante dalla somma dei punteggi riportati nella visita medica generale e specialistica e negli accertamenti attitudinali.

Art. 22.

Assegnazione ai corsi AUFP

1. I candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, di cui all'art. 21, sono assegnati ai relativi corsi AUFP in uno o più scaglioni.

Sezione IV

Arma dei carabinieri

Art. 23.

Commissioni esaminatrici

1. Per lo svolgimento e la valutazione delle prove scritte e orali, la valutazione dei titoli di merito e la formazione delle graduatorie la commissione esaminatrice è così composta:

a) un ufficiale dell'Arma dei carabinieri, di grado non inferiore a colonnello, presidente;

b) due o più ufficiali dell'Arma dei carabinieri, di grado non inferiore a maggiore, membri;

c) un ufficiale dell'Arma dei carabinieri, di grado non inferiore a capitano, ovvero un dipendente dell'Amministrazione della difesa appartenente all'area funzionale C, con profilo professionale corrispondente almeno alla posizione economica C/2, segretario senza diritto di voto.

2. Alla commissione, di cui al comma 1, possono essere aggregati, in qualità di membri aggiunti, docenti universitari o di istituto di istruzione secondaria di secondo grado ovvero tecnici o esperti nelle materie oggetto del concorso, appartenenti anche ad altra amministrazione. I membri aggiunti hanno diritto di voto nelle sole materie per le quali sono aggregati.

3. Per l'accertamento della idoneità psico-fisica la commissione medica è così composta:

a) un ufficiale medico, di grado non inferiore a tenente colonnello, in servizio presso il Centro nazionale di selezione e reclutamento del Comando generale dell'Arma dei carabinieri (C.N.S.R.), presidente;

b) due o più ufficiali medici in servizio presso il C.N.S.R., dei quali il meno elevato in grado o, a parità di grado, il meno anziano svolge anche le funzioni di segretario.

4. Alla commissione, di cui al comma 3, possono essere aggregati in qualità di membri aggiunti uno o più medici specialisti.

5. Per la valutazione dell'idoneità attitudinale la commissione è così composta:

a) un ufficiale, di grado non inferiore a tenente colonnello, in servizio presso il C.N.S.R., presidente.

b) ufficiali con qualifica di perito selettore attitudinale e ufficiali psicologi iscritti all'albo, in servizio presso il C.N.S.R., membri, dei quali il meno elevato in grado o, a parità di grado, il meno anziano svolge anche le funzioni di segretario.

Art. 24.

Assegnazione ai corsi AUFP

1. L'assegnazione ai singoli corsi AUFP dei candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito del concorso è effettuata, secondo la ripartizione di cui all'art. 10, comma 2, tenendo conto del titolo di studio posseduto e degli eventuali punteggi attribuiti in sede di selezione psicofisica ed attitudinale.

Roma, 26 settembre 2002

Il Ministro: MARTINO

02A12120

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 7 agosto 2002.

Cofinanziamento nazionale delle annualità 2001 e 2002 relative al programma di controllo dell'attività di pesca, di cui al regolamento CEE n. 2847/93, e successive modificazioni ed integrazioni, ai sensi della legge n. 183/1987. (Decreto n. 25/2002).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO DELL'I.G.R.U.E.

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987, ed in particolare il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 21 ottobre 2000, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141/99 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che devolve al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con le amministrazioni competenti, la determinazione della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che, al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141/99, ha istituito un apposito gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Vista la delibera CIPE n. 89/2000 del 4 agosto 2000, concernente direttive generali per l'intervento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea;

Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunità europee n. 2847/93, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente l'istituzione di un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca, nonché il regolamento CE n. 1489/97, recante modalità di applicazione del suddetto regolamento CEE n. 2847/93;

Vista la decisione del Consiglio delle Comunità europee n. 2001/431/CE del 28 maggio 2001, relativa ad una partecipazione finanziaria della Comunità alle spese sostenute dagli Stati membri per l'attuazione del citato regime di controllo dell'attività di pesca;

Vista la decisione della Commissione C(2001) 4611def del 27 dicembre 2001 che, nel quantificare in 4.805.827,00 euro l'importo delle spese previste e ammissibili relative alle azioni nell'anno 2001 nell'ambito del programma di controllo dell'attività di pesca, stabilisce in 2.527.203,00 euro il relativo contributo finanziario comunitario, per cui la restante quota occorrente per la realizzazione delle suddette azioni ammonta a 2.278.624,00 euro;

Vista la decisione della Commissione C(2001) 4613def del 27 dicembre 2001 che, nel quantificare in 2.974.791,00 euro l'importo delle spese previste e ammissibili relative alle azioni nell'anno 2002 nell'ambito del citato programma di controllo, stabilisce in 1.487.396,00 euro il relativo contributo finanziario comunitario, per cui la restante quota occorrente per la realizzazione delle suddette azioni ammonta a 1.487.395,00 euro;

Vista la nota del Ministero delle politiche agricole e forestali n. 270020 del 25 marzo 2002 che quantifica in 2.278.624,00 euro per l'anno 2001 e in 1.487.395,00 euro per l'anno 2002 il fabbisogno finanziario nazionale per l'attuazione del programma di controllo dell'attività di pesca;

Considerata la necessità di ricorrere per tale fabbisogno alle disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla citata legge n. 183/1987;

Viste le risultanze del gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria 2000, nella riunione svoltasi in data 30 luglio 2002 con la partecipazione delle amministrazioni interessate;

Decreta:

1. Ai fini della realizzazione del programma di controllo dell'attività di pesca è autorizzato un cofinanziamento nazionale pubblico di 2.278.624,00 euro per l'anno 2001 e di 1.487.395,00 euro per l'anno 2002 in favore del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto, a valere sulle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987.

2. La predetta quota viene erogata secondo le modalità previste dalla normativa vigente, sulla base delle richieste del Ministero delle politiche agricole e forestali.

3. Il Fondo di rotazione è autorizzato ad erogare la quota stabilita dal presente decreto anche negli anni successivi, fino a quando perdura l'intervento comunitario.

4. Le eventuali rettifiche della quota comunitaria apportate, dopo la chiusura del programma, dalla Commissione europea comporteranno una riduzione proporzionale della corrispondente quota a carico della legge n. 183/1987. L'eccedenza tra la predetta quota posta a carico del Fondo di rotazione e le somme rideterminate a seguito delle rettifiche comunitarie dovrà essere rimborsata al Fondo medesimo oppure può costituire acconto per successivi interventi.

5. Il Ministero delle politiche agricole e forestali adotta tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per utilizzare, entro le scadenze previste, i finanziamenti comunitari e nazionali relativi al programma ed effettua i controlli di competenza.

6. Il predetto Ministero invia al Sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato (SIRGS), i dati per le necessarie rilevazioni, ai sensi della delibera CIPE n. 141/99.

7. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 agosto 2002

L'ispettore generale capo: AMADORI

Registrato alla Corte dei conti il 23 settembre 2002
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 120

02A12107

DECRETO 9 settembre 2002.

Modalità tecniche di svolgimento e regolamento per l'attribuzione dei premi della Lotteria Italia 2002.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni;

Vista la legge 25 ottobre 1995, n. 591;

Vista la legge 10 agosto 1988, n. 357;

Vista la legge 26 marzo 1990, n. 62;

Visto il decreto ministeriale del 7 febbraio 2002 con il quale sono state individuate le manifestazioni cui abbinare le lotterie dell'anno 2002;

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Considerato che occorre emanare le norme particolari concernenti le modalità tecniche relative all'effettuazione della lotteria nazionale «Italia» - manifestazione 2002 e le altre disposizioni occorrenti per l'effettuazione della lotteria stessa;

Visto il decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito nella legge 27 febbraio 2002, n. 16, con il quale, tra l'altro, il prezzo di vendita al pubblico di ciascun biglietto delle lotterie nazionali ad estrazione differita è stato fissato in euro 3,00;

Considerato che il sopracitato decreto ministeriale 7 febbraio 2002 prevede che la lotteria Italia 2002 sia collegata ad una trasmissione televisiva;

Considerato, altresì, che nel corso della trasmissione suddetta, al fine di incentivare la vendita dei biglietti della collegata lotteria, saranno attribuiti premi ai possessori di biglietti, attraverso meccanismi di sorte e giochi televisivi che si svolgeranno nell'ambito della collegata trasmissione televisiva;

Ritenuto che per l'assegnazione di detti premi occorre stabilirne le modalità di attribuzione e l'ammontare;

Decreta:

Art. 1.

La lotteria nazionale «Italia», manifestazione 2002, è collegata alla manifestazione televisiva della R.A.I. - Radiotelevisione italiana denominata «Uno di noi».

La lotteria nazionale Italia 2002, con inizio il 10 settembre 2002, si concluderà il 6 gennaio 2003.

Art. 2.

I biglietti saranno suddivisi nelle seguenti venticinque serie di 1.000.000 di biglietti ciascuna A B C D E F G I L M N O P Q R S T U V Z AA AB AC AD AE.

Qualora nel corso della manifestazione, sulla base dell'andamento delle vendite se ne ravvisasse la necessità, verranno emesse ulteriori serie.

Art. 3.

La ripartizione della somma ricavata dalla vendita dei biglietti sarà disposta dal Comitato generale per i giochi, ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni.

Art. 4.

La massa premi della lotteria potrà essere ripartita in più categorie.

Il primo premio della prima categoria sarà di cinque milioni di euro.

Il numero e l'entità degli altri premi saranno determinati dal Comitato generale per i giochi dopo l'accertamento del ricavato della vendita dei biglietti.

Art. 5.

La vendita al pubblico della lotteria nazionale Italia - manifestazione 2002, potrà essere effettuata fino e non oltre le ore 21,00 del giorno 6 gennaio 2003.

La vendita all'ingrosso cesserà alle ore 24,00 di lunedì 30 dicembre 2002, salva la facoltà per l'Amministrazione di fissare altra data, nonché di consentire l'acquisto a fermo dei biglietti senza possibilità di resa.

Art. 6.

Le operazioni di estrazione dei premi si svolgeranno con le modalità stabilite dagli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni, a Roma presso la sala «G. G. Belli» della direzione generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, piazza Mastai n. 11, il giorno 6 gennaio 2003 alle ore 21. Il pubblico potrà accedere alla predetta sala dall'ingresso in via Anicia n. 11/b.

Qualora, per qualsiasi motivo, risultasse impossibile effettuare le operazioni di estrazione dei biglietti vincenti alla data del 6 gennaio 2003, come sopra stabilito, le operazioni stesse avverranno in luogo, giorno ed ora da fissarsi con apposito provvedimento.

Art. 7.

Il primo premio della prima categoria di cinque milioni di euro e gli altri premi che saranno stabiliti dal Comitato generale per i giochi ai sensi del precedente art. 4, saranno assegnati sulla base dell'ordine di estrazione dei biglietti vincenti.

Al termine delle operazioni di estrazione, sarà data al pubblico comunicazione conclusiva del risultato di dette operazioni.

Art. 8.

Nel corso di ogni trasmissione televisiva della R.A.I. «Uno di noi», in onda il sabato sera, per un totale di quindici puntate dal 28 settembre 2002 al 6 gennaio 2003, saranno messi in palio 18 premi tra i seguenti 30 premi:

15	premi di euro		1.500,00
5	»	»	2.500,00
5	»	»	5.000,00
2	»	»	10.000,00
1	premio	»	20.000,00
1	premio	»	50.000,00
1	premio	»	100.000,00

I 30 premi saranno abbinati, con meccanismi di casualità ad altrettanti dischi inseriti in un apposito contenitore.

All'attribuzione dei 18 premi si procederà con le seguenti modalità.

Nel corso della sopracitata trasmissione televisiva, si procederà, con meccanismi che ne garantiscano l'assoluta casualità, all'estrazione di tre, quattro, cinque e sei note musicali. A partire dall'estrazione delle tre note musicali, tutti i possessori dei biglietti della Lotteria Italia 2002 che rinverranno, dopo aver grattato l'apposito spazio sul retro del biglietto contraddistinto dalla scritta «Gratta qui», le note musicali estratte nello stesso ordine di estrazione (a partire dalla prima a sinistra), possono partecipare al gioco televisivo per l'attribuzione dei premi, tra quelli sopraindicati, telefonando, soltanto nell'intervallo di tempo compreso tra il «Via alle telefonate» e lo «Stop alle telefonate», dati in diretta televisiva, al numero 0878/2002. Il costo di ogni chiamata, a prescindere dall'esito della stessa e, quindi, dalla possibilità di partecipare al gioco, è di euro 0,0413 + I.V.A., e sarà a carico di chi chiama; le chiamate potranno essere effettuate soltanto da apparecchi di telefonia fissa. Le telefonate al numero verde 00800/20092002 sono gratuite e sono riservate esclusivamente alla partecipazione dei possessori di biglietti che si trovino all'estero. Fra le telefonate pervenute fino ad un massimo di 150, sarà sorteggiata, per ognuna delle fasi di gioco e con un meccanismo elettronico che ne garantisca l'assoluta casualità, una telefonata. La persona sorteggiata vincerà premi, in pari numero delle note sorteggiate rinvenute nell'ordine di estrazione, secondo il seguente schema:

tre note musicali = 3 premi;

quattro note musicali = 4 premi;

cinque note musicali = 5 premi;

sei note musicali = 6 premi.

Qualora la telefonata sorteggiata, per qualsiasi motivo, subisca una interruzione nella comunicazione, si procederà a due tentativi per ripristinare la comunicazione stessa. Ogni singolo tentativo si intenderà andato a vuoto se il numero chiamato risulterà occupato oppure senza risposta dopo cinque squilli. Dopo il secondo tentativo di ripristinare la comunicazione si procederà al sorteggio di un nuovo utente tra le rimanenti chiamate in linea.

Nel caso in cui anche per questi risultasse infruttuoso il tentativo di comunicazione, operato come sopra descritto, si procederà al sorteggio di un altro utente tra coloro che hanno precedentemente telefonato e la cui chiamata è rimasta in linea. Qualora anche quest'ultimo tentativo non andasse a buon fine, si passerà alla fase successiva del gioco.

Ugualmente si passerà alla fase successiva del gioco qualora, per cause di forza maggiore, non fosse possibile procedere all'assegnazione dei premi.

Dopo ogni fase di gioco le linee telefoniche saranno completamente azzerate affinché per ciascuna fase siano sempre disponibili concorrenti fino ad un massimo di 150.

L'importo dei premi, per tutte le fasi del gioco, sarà determinato dalla scelta, da parte della persona al telefono, dei dischi che celano l'importo dei relativi premi. Tutti i dischi scelti in ogni singola fase di gioco, e quindi i premi ad essi abbinati, saranno esclusi dalle fasi successive.

La persona al telefono dovrà dichiarare la serie ed il numero del biglietto con il quale partecipa al gioco, affinché possa essere verificato il reale possesso della combinazione estratta, sulla base della lista dei biglietti distribuiti dall'Amministrazione dei monopoli di Stato.

Dopo l'attribuzione dei premi previsti per ogni fase di gioco, la combinazione delle note musicali estratte sarà annullata e, pertanto, si procederà ad una nuova estrazione di tutte le note musicali previste per tale fase.

Art. 9.

Dopo l'attribuzione dei premi delle quattro fasi di gioco di cui al precedente art. 8, si procederà all'estrazione di una combinazione di sette note musicali. Tutti i possessori dei biglietti che avranno rinvenuto, nell'apposita area del biglietto, detta combinazione nell'ordine esatto di estrazione, potranno partecipare, telefonando al suddetto numero telefonico, all'attribuzione di un premio di euro 500.000,00, messo in palio in ogni puntata del programma, da assegnare al concorrente la cui telefonata è stata sorteggiata con il meccanismo di casualità precedentemente indicato, dopo aver superato le seguenti tre prove di fortuna:

prima prova: il concorrente dovrà scegliere uno dei quattro dischi che gli verranno presentati e il disco scelto dovrà essere inserito in un riproduttore. Prima dell'inserimento del disco il conduttore offrirà in alternativa al concorrente un premio di euro 25.000,00. Quindi il concorrente potrà decidere se accettare tale premio oppure procedere alla prova del «mangiadischi». Uno dei quattro dischi presentati non riproduce il brano musicale ma ripete più volte una parte dello stesso e, in caso di scelta, determinerà l'eliminazione dal gioco. Se il disco scelto riprodurrà senza ripetizioni il brano musicale, la prima prova sarà superata e si passerà alla fase successiva;

seconda prova: il concorrente dovrà scegliere uno dei tre dischi rimasti dalla prima prova e il disco scelto dovrà essere inserito in un riproduttore. Prima dell'inserimento del disco il conduttore offrirà in alternativa al concorrente un premio di euro 50.000,00. Quindi il concorrente potrà decidere se accettare tale premio oppure procedere alla prova del «mangiadischi». Uno dei tre dischi presentati non riproduce il brano musicale ma ripete più volte una parte dello stesso e, in caso di scelta, determina l'eliminazione dal gioco. Se il disco scelto riprodurrà senza ripetizioni il brano musicale, la seconda prova sarà superata e si passerà alla fase successiva;

terza prova: il concorrente dovrà scegliere uno dei due dischi rimasti che gli vengono presentati, e il disco scelto dovrà essere inserito in un riproduttore. Prima dell'inserimento del disco il conduttore offrirà in alternativa al concorrente un premio di euro 100.000,00. Il concorrente potrà decidere se accettare tale premio oppure procedere alla prova del «mangiadischi». Uno dei due dischi non riproduce il brano musicale ma ripete più volte solo una parte dello stesso e, in caso di scelta, determina l'eliminazione dal gioco. Se il disco scelto riprodurrà senza ripetizioni il brano musicale, la terza prova sarà superata e al concorrente verrà attribuito il premio di euro 500.000,00. Se il concorrente deciderà di ritirarsi prima di sottoporsi ad una delle suddette tre prove del «mangiadischi» accettando, in alternativa, il premio offerto corrispondente agli importi sopraindicati, l'importo del «jackpot», che sarà messo in palio nelle puntate successive del programma televisivo, sarà incrementato dalla differenza risultante tra l'importo del premio accettato dal concorrente, e quindi attribuito, ed il premio finale messo in palio in ogni puntata.

Qualora, dopo l'estrazione della combinazione delle sette note musicali, si determini l'assenza di concorrenti non pervenendo nessuna telefonata, parteciperà al gioco finale, con le modalità suindicate, il concorrente risultato vincitore nella quarta fase di cui al precedente art. 8. Nel caso in cui in detta fase non sia risultato nessun vincitore, il premio finale non sarà attribuito ed il relativo importo si cumulerà con il premio finale messo in palio nella successiva puntata della trasmissione televisiva.

Art. 10.

Sono altresì messi in palio i seguenti ulteriori premi, da attribuire a coloro che nell'area di gioco posta sul retro del biglietto, di cui al precedente art. 8, avranno rinvenuto:

la scala musicale con il «do» prima nota partendo da sinistra dell'area di gioco (do, re, mi, fa, sol, la, si): 30 premi di euro 5.000,00;

sette note musicali uguali: 213 premi di euro 2.500,00.

I suddetti premi saranno distribuiti casualmente sull'intero quantitativo di biglietti stampati. Qualora nel corso della lotteria, venissero emesse ulteriori serie di biglietti, così come previsto dal precedente art. 2, sarà garantito, in proporzione all'ulteriore quantitativo di biglietti emessi, l'inserimento dei premi di cui al presente articolo.

Nel corso di ogni puntata del programma verrà, inoltre, messo in palio un ulteriore premio di euro 5.000,00 o 2.500,00 da attribuire con le seguenti modalità.

Tutti i possessori di biglietti che avranno rinvenuto le suddette combinazioni (scala musicale o sette note uguali) potranno partecipare durante lo spettacolo televisivo ad una prova di fortuna che determinerà il raddoppio della vincita già realizzata. A tal fine i vincitori, per partecipare alla prova di fortuna, dovranno dare tempestiva comunicazione della vincita entro e non oltre il 30 dicembre 2002, inviando un telegramma all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, piazza Mastai n. 11, 00153 Roma, indicando le proprie generalità, l'indirizzo ed il recapito telefonico, la serie ed il numero del biglietto e la combinazione vincente. Dopo la comunicazione telegrafica, e previa verifica del possesso del biglietto da parte dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, i possessori dei biglietti interverranno ad una delle puntate del programma «Uno di noi». La prova di fortuna si svolgerà inserendo in alcuni contenitori precedentemente sigillati e pari ai concorrenti intervenuti alla puntata, la riproduzione di diversi strumenti musicali tra cui una fisarmonica; ogni concorrente sceglierà un contenitore e chi rinverrà nel contenitore scelto la riproduzione della fisarmonica avrà raddoppiato il premio conseguito.

Art. 11.

Con il medesimo biglietto della Lotteria Italia si concorre oltre che all'assegnazione dei premi di cui all'art. 4, anche all'assegnazione dei premi di cui agli articoli 8, 9, e 10.

Per il pagamento dei premi i biglietti vincenti integri ed in originale, corredati da domanda in carta semplice, dovranno essere presentati all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, piazza Mastai n. 11 - 00153 Roma. Ai vincitori, per consentire la partecipazione all'assegnazione dei premi di cui agli articoli 8, 9 e 10 per tutta la durata della lotteria e per i premi di cui all'art. 4, sarà rilasciata una copia autenticata dei biglietti originali consegnati all'atto della presentazione della domanda di pagamento.

Le richieste di pagamento dovranno pervenire entro il termine di prescrizione di centottanta giorni decorrenti dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del bollettino ufficiale dell'estrazione dei premi di cui al precedente art. 4.

Art. 12.

Il dott. Fabio Carducci, dirigente dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, è incaricato di redigere il verbale delle operazioni di estrazione dei biglietti vincenti di cui al precedente art. 6.

Detto dirigente si alternerà nello svolgimento della citata funzione con il dott. Mario Lollobrigida, o con la dott.ssa Carmela Maresca, entrambi direttori amministrativi dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Art. 13.

I risultati dell'estrazione saranno pubblicati nel bollettino ufficiale dei biglietti vincenti, che verrà compilato dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ai sensi dell'art. 16 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 settembre 2002

Il direttore generale: TINO

Registrato alla Corte dei conti il 4 ottobre 2002
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 150

02A12152

DECRETO 30 settembre 2002.

Emissione di una settima tranche di buoni del Tesoro poliennali, con godimento 1º febbraio 2002 e scadenza 1º agosto 2017, da destinare ad operazioni di concambio.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente stabilito, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ecu o in altre valute, ed, in particolare, il comma 2, il quale prevede che il Ministro medesimo può procedere, con propri decreti, ad operazioni di concambio tra titoli emessi e da emettere;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 449, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per

l'anno finanziario 2002, ed in particolare il quarto comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 18 settembre 2002 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 48.953 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1º settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visti i propri decreti in data 8 febbraio, 21 marzo, 5 giugno e 9 luglio 2002 con i quali è stata disposta l'emissione delle prime sei tranches dei buoni del Tesoro poliennali 5,25%, con godimento 1º febbraio 2002 e scadenza 1º agosto 2017;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una settima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare ad operazioni di concambio, mediante scambio di titoli in circolazione con titoli di nuova emissione effettuato da parte del Ministero dell'economia e delle finanze;

Considerata la necessità di procedere ad operazioni di acquisto di titoli di Stato in circolazione, al fine di ridurre la consistenza del debito pubblico dell'ammontare corrispondente al valore nominale dei titoli acquistati;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una settima tranche di buoni del Tesoro poliennali 5,25% con godimento 1º febbraio 2002 e scadenza 1º agosto 2017 (codice IT0003242747), fino all'importo massimo di 3.500 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale del 5 giugno 2002, citato nelle premesse, recante l'emissione della terza e quarta tranche dei buoni stessi, riservata agli operatori specialisti di cui all'art. 3 del presente decreto, e da regolarsi attraverso i titoli di cui al successivo art. 2, secondo le modalità previste dall'art. 8 del presente decreto.

I buoni sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risulterà dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 6 e 7.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 5 giugno 2002.

La prima cedola dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenuta a scadenza, non verrà corrisposta.

Art. 2.

Il regolamento dei titoli di cui all'art. 1 avverrà mediante il versamento, effettuato dagli operatori specialisti, del seguente «titolo di scambio»:

BTP 4,00% 1º ottobre 1998/2003 (codice IT0001263844).

Il prezzo di scambio del suddetto titolo sarà determinato, in relazione alla quotazione di mercato, dal direttore della direzione seconda del Dipartimento del Tesoro, e comunicato agli operatori specialisti tramite i circuiti telematici di informazione finanziaria, entro le ore 10 del giorno dell'asta.

Art. 3.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia, correlati all'effettuazione delle aste tramite la Rete nazionale interbancaria, sono disciplinati da specifici accordi.

Sono ammessi a partecipare all'asta esclusivamente gli operatori «specialisti in titoli di Stato» di cui all'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la Rete nazionale interbancaria.

La provvigione di collocamento prevista dall'art. 5 del citato decreto ministeriale 5 giugno 2002 non verrà corrisposta.

Art. 4.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di un centesimo di euro; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a 500.000 euro di capitale nominale; eventuali offerte di importo inferiore non verranno prese in considerazione.

Ciascuna offerta non deve essere superiore all'importo indicato nell'art. 1; eventuali offerte di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.

Eventuali offerte di ammontare non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Art. 5.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1 devono pervenire, entro le ore 11 del giorno 4 ottobre 2002, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella Convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste, di cui al precedente art. 3.

Art. 6.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un dipendente della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Ministero dell'economia e delle finanze, a ciò delegato, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti, fra l'altro, il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa.

Art. 7.

Il Dipartimento del Tesoro è autorizzato ad escludere le offerte formulate a prezzi ritenuti non convenienti sulla base delle condizioni di mercato. Tale esclusione verrà esercitata per il tramite dell'ufficiale rogante unicamente in relazione alla valutazione dei prezzi e delle quantità, contenuti nel tabulato derivante dalla procedura automatica d'asta.

L'assegnazione dei buoni verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto *pro-quota* dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Art. 8.

L'importo nominale di titoli di scambio di cui all'art. 2 del presente decreto, che gli aggiudicatari in asta devono presentare ai fini del regolamento dei titoli di cui all'art. 1, sarà determinato dalla moltiplicazione dell'importo nominale aggiudicato in asta, secondo le modalità di cui all'art. 7, per il rapporto di scambio.

Il rapporto di scambio è pari al rapporto tra il prezzo dei titoli aggiudicati in asta ed il prezzo del titolo offerto in cambio, come determinato ai sensi dell'art. 2 del presente decreto.

Qualora l'importo nominale dei titoli da riacquistare, determinato con le modalità di cui al primo comma, non risulti multiplo di 1.000 euro, verrà arrotondato per difetto.

Art. 9.

Il controvalore dei «titoli di scambio», determinato in base al prezzo di cui all'art. 2 e al valore nominale di cui all'art. 8 del presente decreto, verrà riconosciuto agli aggiudicatari, unitamente ai dietimi d'interesse maturati. La Banca d'Italia provvederà ad inserire le partite relative ai titoli di scambio da regolare nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento. I conseguenti oneri per rimborso capitale ed interessi faranno carico rispettivamente ai capitoli 9502 (unità previsionale di base 3.3.9.1) e 2214 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno in corso.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 9 ottobre 2002, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per sessantanove giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica le relative partite nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il 9 ottobre 2002 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato gli importi predetti.

La predetta sezione di Tesoreria rilascerà per detti versamenti separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo ai buoni sottoscritti, ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 6.2.6), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 10.

La Banca d'Italia trasmetterà alla Monte Titoli S.p.a. l'elenco dei titoli di Stato acquistati dal Ministero dell'economia e delle finanze in conseguenza delle operazioni di concambio di cui al presente decreto.

L'estinzione dei predetti titoli di Stato sarà avvalorata da apposita scritturazione nei conti accentrati esistenti presso la citata società.

La Banca d'Italia curerà, inoltre, ogni altro adempimento occorrente per l'operazione di concambio in questione.

Art. 11.

Entro trenta giorni dalla data di regolamento delle operazioni di scambio la Banca d'Italia comunicherà al Dipartimento del Tesoro - Direzione seconda, l'avvenuta estinzione dei titoli mediante scritturazione nei conti accentrati e comunicherà altresì l'ammontare residuo del capitale del prestito oggetto delle operazioni medesime.

Art. 12.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 2003 al 2017, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2017, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 2214 (unità previsionale di base 3.1.7.3) e 9502 (unità previsionale di base 3.3.9.1) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'ufficio centrale del bilancio presso l'ex Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 settembre 2002

Il Ministro: TREMONTI

02A12148

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 5 luglio 2002.

Modifica dell'allegato III al decreto del Presidente della Repubblica del 19 ottobre 2000, n. 437, «Regolamento recante modalità per la identificazione e la registrazione dei bovini».

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio del 21 aprile 1997, che istituisce un sistema di identificazione e registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e prodotti a base di carni bovine, e in particolare il titolo I;

Visto il regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e prodotti a base di carni bovine e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 19 ottobre 2000, n. 437, regolamento recante modalità per la identificazione e la registrazione dei bovini;

Visto l'art. 12, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica del 19 ottobre 2000, n. 437;

Visto il decreto ministeriale 18 luglio 2001, modifica degli allegati al decreto del Presidente della Repubblica del 19 ottobre 2000, n. 437, riguardante «Regolamento recante modalità per la identificazione e la registrazione dei bovini»;

Visto il decreto-legge 22 ottobre 2001, n. 381, recante «Disposizioni urgenti concernenti l'Agenzia per l'erogazioni in agricoltura, l'anagrafe bovina e Ente irriguo umbro-toscano» convertito in legge 21 dicembre 2001, n. 441;

Visto il decreto 31 gennaio 2002 del Ministro della salute e del Ministro delle politiche agricole di concerto con il Ministro degli affari regionali ed il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, recante disposizioni in materia di funzionamento dell'anagrafe bovina;

Considerato che il comitato tecnico previsto dal decreto ministeriale 31 gennaio 2002 recante disposizioni in materia di funzionamento dell'anagrafe bovina, nella predisposizione del manuale operativo, ha ritenuto indispensabile modificare la modulistica relativa al documento individuale del bovino (passaporto) di cui al decreto ministeriale 18 luglio 2001;

Visto il decreto 7 giugno 2002, recante approvazione del manuale operativo per la gestione dell'anagrafe bovina;

Ritenuta necessaria ed urgente la predisposizione di un unico passaporto a livello nazionale, ad eccezione di Bolzano e Valle d'Aosta per motivi di bilinguismo, che soddisfi appositi dispositivi di sicurezza e visti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 31 gennaio 2002;

Ordina:

Art. 1.

1. L'allegato III al decreto ministeriale 18 luglio 2001, è sostituito dall'allegato al presente decreto.

2. Il documento di identificazione individuale per la specie bovina contemplato al comma 1 è predisposto dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e distribuito ai servizi veterinari delle aziende sanitarie locali, ad esclusione di Bolzano e Valle d'Aosta, dal Centro servizi nazionale di Teramo.

Il presente decreto inviato alla Corte dei conti per la registrazione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 luglio 2002

Il Ministro: SIRCHIA

Registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 2002
Ufficio controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 3

ALLEGATO

PASSAGGI DI DETENZIONE DELL'ANIMALE

Codice Aziendale di destinazione: ______ **Identificativo fiscale allevamento** **1**
Data ingresso in stalla ...../...../..... Firma del detentore ....

Codice Aziendale di destinazione: ______ **Identificativo fiscale allevamento** **2**
Data ingresso in stalla ...../...../..... Firma del detentore ....

Codice Aziendale di destinazione: ______ **Identificativo fiscale allevamento** **3**
Data ingresso in stalla ...../...../..... Firma del detentore ....

Codice Aziendale di destinazione: ______ **Identificativo fiscale allevamento** **4**
Data ingresso in stalla ...../...../..... Firma del detentore ....

(5) **Bovino Maschio intero richiesto a premio** ☐
(5) **Bovino Maschio castrato richiesto a premio prima domanda** ☐
(5) **Bovino Maschio castrato richiesto a premio seconda domanda** ☐

ATTESTAZIONE DI MACELLAZIONE O DECESSO

Animale macellato/deceduto (6) in data ...../...../.....

presso ________

Codice mattatoio ________

Comune ________ Prov. ________

(1) Azienda di nascita (o di prima importazione)
(2) Da compilare a cura del responsabile del progetto a cui l'animale partecipa.
(3) Obbligatorio per gli animali identificati dopo il 01.01.1998.
(4) Da compilare per gli animali importati dai Paesi Terzi e gli animali identificati prima del 01.01.1998 e successivamente rimarcati.
(5) Da compilare per gli animali maschi per i quali è stata fatta richiesta di premio comunitario
(6) Cancelli a di e non corretta

SERVIZIO VETERINARIO - DOCUMENTO DI IDENTIFICAZIONE INDIVIDUALE PER LA SPECIE BOVINA

00000000 /02

REGIONE .... **AZIENDA U.S.L.** ....

CODICE AZIENDALE (1) ______ Codice progetto (2) ______

CODICE A BARRE (matricola dell'animale)

Detentore (Cognome e Nome) .... **Cod. fiscale** ....
Proprietario (Cognome e Nome) .... **Cod. fiscale** ....

ESTREMI IDENTIFICATIVI DELL'ANIMALE

Marca auricolare: ______ **Sesso (M / F)** ☐ **Data di nascita** ....
Razza .... **Marca della madre** (3) .... **Embryo transfer** ☐
Marca precedente (4) .... **Codice paese d'origine** .... **Data ingresso in stalla** ....
Data di rilascio ....

CODICE A BARRE (razza, sesso e data di nascita)

Timbro

Firma DEL VETERINARIO RESPONSABILE
....

02A12164

DECRETO 30 settembre 2002.

Entrata in vigore dei testi, nelle lingue inglese e francese, pubblicati nel supplemento 4.3 della Farmacopea europea - 4ª edizione.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'art. 124 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dalla legge 7 novembre 1942, n. 1528;

Visto il regolamento per il servizio farmaceutico, approvato con regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706;

Vista la legge 9 novembre 1961, n. 1242, relativa alla revisione e pubblicazione della Farmacopea ufficiale;

Vista la legge 22 ottobre 1973, n. 752, relativa alla ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la elaborazione di una Farmacopea europea, adottata a Strasburgo il 22 luglio 1964;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, sulla istituzione del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 26 della legge 24 aprile 1998, n. 128, relativa alle disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alla Comunità europea (legge comunitaria 1995-1997);

Vista la risoluzione AP-CSP (01)7 adottata in data 7 gennaio 2002 dal Consiglio d'Europa, Comitato di sanità pubblica, con la quale è stata decisa l'entrata in vigore dal 1° gennaio 2003 del supplemento 4.3 della 4ª edizione della Farmacopea europea;

Viste le risoluzioni AP-CSP (01)6, AP-CSP (02)2 e AP-CSP (02)4 adottate rispettivamente in data 7 gennaio 2002, 2 aprile 2002 e 5 agosto 2002 dal Consiglio d'Europa, Comitato di sanità pubblica con le quali è stata decisa l'eliminazione dal 1° gennaio 2003 delle monografie elencate in allegato alla sezione «testi eliminati»;

Ritenuto di dover disporre l'entrata in vigore nel territorio nazionale dei testi adottati dalle richiamate risoluzioni, come previsto dal citato art. 26 della legge 24 aprile 1998, n. 128, nonché di chiarire che i testi nelle lingue inglese e francese di cui al presente provvedimento sono esclusi dall'ambito di applicazione della disposizione contenuta nell'art. 123, primo comma, lettera *b)* del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

Art. 1.

1. I testi nelle lingue inglese e francese di monografie e capitoli pubblicati nel supplemento 4.3 della 4ª edizione della Farmacopea europea, elencati nell'allegato al presente decreto, entrano in vigore nel territorio nazionale, come facenti parte della Farmacopea ufficiale della Repubblica italiana, il 1° gennaio 2003, eccetto il testo della monografia «aria medicale sintetica» che entrerà in vigore lo stesso giorno dell'entrata in vigore della XI edizione della Farmacopea ufficiale.

2. I testi elencati nella sezione «Testi eliminati» dello stesso allegato, sono eliminati dalla Farmacopea ufficiale della Repubblica italiana dal 1° gennaio 2003.

3. I testi nelle lingue inglese e francese richiamati al comma 1 non sono oggetto degli obblighi previsti dall'art. 123, primo comma, lettera *b)*, del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 settembre 2002

Il Ministro: SIRCHIA

ALLEGATO

CONTENUTO DEL SUPPLEMENTO 4.3 DELLA 4^ EDIZIONE DELLA FARMACOPEA EUROPEA

NUOVI TESTI

CAPITOLI GENERALI

n.	Inglese	Francese	Italiano
2.4.29	Composition of fatty acids in oils rich in omega-3-acids	Composition en acides gras des huiles riches en acides oméga-3	Composizione di acidi grassi in oli ricchi di acidi omega-3

MONOGRAFIE

Monografie

Titoli in latino	No.	Titoli in inglese	Titoli in francese	Titoli in italiano
Aer medicinalis artificious	(1684)	Air, synthetic medicinal	Air médicinal reconstitué	Aria medicale sintetica
Acidum 4-aminobenzoicum	(1687)	4-Aminobenzoic acid	4-Aminobenzoique (acide)	Acido 4-aminobenzoico
Cineolum	(1973)	Cineole	Cinéole	Cineolo
Cresol crudum	(1628)	Cresol, crude	Crésol brut	Cresolo grezzo *
Dihydrocodeini hydrogenotartras	(1776)	Dihydrocodeine hydrogen tartrate	Dihydrocodéine (hydrogénotartrate de)	Diidrocodeina idrogenotartrato
Erythritolum	(1803)	Erythritol	Erythritol	Eritritolo
Piscis oleum omega-3 acidis abundans	(1912)	Fish oil, rich in omega-3-acids	Huile de poisson riche en acides oméga-3	Olio di pesce ad alto contenuto di acidi omega-3
Flubendazolum	(1721)	Flubendazole	Flubendazole	Flubendazolo
Glucagonum humanum	(1635)	Glucagon, human	Glucagon humain	Glucagone umano
Goserelinum	(1636)	Goserelin	Goséréline	Goserelina
Crataegi folii cum flore extractum siccum	(1865)	Hawthorn leaf and flower dry extract	Aubépine (feuille et de fleur d'), extrait sec de	Biancospino foglia e fiore estratto secco
Leonuri cardiacae herba	(1833)	Motherwort	Agripaume	Cardiaca
Moxonidinum	(1758)	Moxonidine	Moxonidine	Moxonidina
Nitrogenium oxygenio depletum	(1685)	Nitrogen, low-oxygen	Azote pauvre en oxygène	Azoto a basso contenuto di ossigeno
Omega-3 acidorum esteri ethylici 60	(2063)	Omega-3-acid ethyl esters 60	Oméga-3 (esters éthyliques 60 d'acides)	Acidi omega-3 esteri etilici 60
Ondansetroni hydrochloridum dihydricum	(2016)	Ondansetron hydrochloride dihydrate	Ondansétron (chlorhydrate d') dihydraté	Ondansetrone cloridrato diidrato
Opii pulvis normatus	(1840)	Opium, prepared	Opium (poudre titrée d')	Oppio polvere **
Provastatin sodium	(2059)	Pravastatin sodium	Pravastatine sodique	Pravastatina sodica
Ratanhiae tinctura	(1888)	Rhatany tincture	Ratanhia (teinture de)	Ratania tintura ***
Rutosidum trihydricum	(1795)	Rutoside trihydrate	Rutoside trihydraté	Rutoside triidrato
Sabalis	(1848)	Saw palmetto fruit	Sabal (fruit de)	Sabal frutto
Natrii glycerophosphas hydricus	(1995)	Sodium glycerophosphate, hydrated	Sodium (glycérophosphate de) hydraté	Sodio glicerofosfato idrato
Tianeptunum natricum	(2022)	Tianeptine sodium	Tianeptine sodique	Tianeptina sodica
Serpylli herba	(1891)	Wild thyme	Serpolet	Timo selvatico
Zinci sulfas hexahydricus	(1683)	Zinc sulphate hexahydrate	Zinc (sulfate de) hexahydraté	Zinco solfato esaidrato

* Sostituisce la monografia nazionale *"Cresolo"*

** Sostituisce la monografia nazionale *"Oppio polvere titolata"*

*** Sostituisce la monografia nazionale *"Ratania tintura"*

Vaccini per uso umano

Titoli in latino	No.	Titoli in inglese	Titoli in francese	Titoli in italiano
Vaccinum diphtheriae, tetani et hepatitidis B (ADNr) adsorbatum	(2062)	Diphtheria, tetanus and hepatitis B (rDNA) vaccine (adsorbed)	Vaccin diphtérique, tetanique et de l'hépatite B (ADNr), adsorbé	Vaccino differico, tetanico e dell'epatite B (DNAr), adsorbito
Vaccinum diphtheriae, tetani, pertussis sine cellulis ex elementis praeparatum poliomyelitidis inactivatum et haemophili stirpe b conjugatum adsorbatum	(2065)	Diphtheria, tetanus, pertussis (acellular, component), poliomyelitis (inactivated) and haemophilus type b conjugate vaccine (adsorbed)	Vaccin diphtérique, tétanique, coquelucheux, (acellulaire, multicomposé), poliomyélitique (inactivé) et conjiugué de l'haemophilus type b, adsorbé	Vaccino differico, tetanico, pertossico (componente acellulare) della poliomielite (inattivato) e dell'emofilo tipo b coniugato, adsorbito
Vaccinum diphtheriae, tetani, pertussis et poliomyelitidis inactivatum adsorbatum	(2061)	Diphtheria, tetanus, pertussis and poliomyelitis (inactivated) vaccine (adsorbed)	Vaccin diphtérique, tétanique, coquelucheux et poliomyélitique (inactivé), adsorbé	Vaccino differico, tetanico, pertossico e della poliomielite (inattivato), adsorbito
Vaccinum diphtheriae, tetani, pertussis et poliomyelitidis inactivatum et haemophili stirpe b conjugatum adsorbatum	(2066)	Diphtheria, tetanus, pertussis, poliomyelitis (inactivated) and haemophilus type b conjugate vaccine (adsorbed)	Vaccin diphtérique, tétanique, coquelucheux, poliomyélitique (inactivé) et conjiugué de l'haemophilus type b, adsorbé	Vaccino differico, tetanico, pertossico, della poliomielite (inattivato) e dell'emofilo tipo b comugato, adsorbito
Vaccinum diarrhoeae viralis bovinae inactivatum	(1952)	Vaccines for veterinary use Bovine viral diarrhoea vaccine (inactivated)	Vaccin inactivé de la diarrhée virale des bovidés	Vaccino inattivato della diarrea virale dei bovini
Vaccinum parainfluenzae viri canini vivum	(1955)	Canine parainfluenza virus vaccine (live)	Vaccin vivant du virus parainfluenza canin	Vaccino vivo del virus della parainfluenza del cane

Preparazioni radiofarmaceutiche

Titoli in latino	No.	Titoli in inglese	Titoli in francese	Titoli in italiano
Raclopridi ([11C]methoxy) solutio iniectabilis	(1924)	Raclopride ([11C]methoxy) injection	Raclopride ([11C]méthoxy) solution injectable de	Raclopride ([11C]metossi) preparazione iniettabile
Techneti (99mTc) exametazimi solutio iniectabiiis	(1925)	Technetium (99mTc) exametazime injection	Technétium (99mTc) (examétazime-), solution injectable d'	Tecnezio (99mTc) esametazima preparazione iniettabile

TESTI REVISIONATI

CAPITOLI GENERALI

n.	Inglese	Francese	Italiano
1.	General notices	Prescriptions générales	Prescrizioni generali
2.2.6.	Refractive index	Indice de réfraction	Indice di rifrazione
2.2.15.	Melting point - open capillary method	Point de fusion - méthode au tube capillaire ouvert	Punto di fusione – metodo al capillare aperto
2.5.4	Iodine value	Indice d'iode	Indice di iodio
2.7.12	Assay of heparin in coagulation factor concentrates	Dosage de l'héparine dans les facteurs de coagulation	Dosaggio dell'eparina nei concentrati dei fattori della coagulazione
2.9.19.	Particulate contamination: sub-visible	Contamination particulaire: particules	Contaminazione particellare: particelle non

	particles	non visibles	visibili
2.9.22.	Softening time determination of lipophilic suppositories	Temps de ramollissement des suppositoires lipophiles	Determinazione del tempo di rammollimento di supposte lipofile
4.	Reagents	Réactifs, solutions et substances étalons	Reattivi
5.1.2.	Biological indicators of sterilisation	Indicateurs biologiques de stérilisation	Indicatori biologici di sterilizzazione

MONOGRAFIE

Monografie generali

Titoli in latino	No.	Titoli in inglese	Titoli in francese	Titoli in italiano
Extracta*	(0765)	Extracts	Extraits	Estratti
Immunosera ad usum humanum	(0084)	Immunosera for human use	Immunosérums pour usage humain	Sierimmuni per uso umano

Forme farmaceutiche

Titoli in latino	No.	Titoli in inglese	Titoli in francese	Titoli in italiano
Praeadmixta ad alimenta medicata ad usum veterinarium	(1037)	Premixes for medicated feeding stuffs for veterinary use	Prémélanges pour aliments médicamenteux pour usage vétérinaire	Premiscele per mangimi medicati per uso veterinario

Monografie

Titoli in latino	No.	Titoli in inglese	Titoli in francese	Titoli in italiano
Aceclofenacum	(1281)	Aceclofenac	Acéclofénac	Aceclofenac
Acidum folicum	(0067)	Folic acid	Folique (acide)	Acido folico
Acitretinum	(1385)	Acitretin	Acitrétine	Acitretina
Adeps lanae	(0134)	Wool fat	Graisse de laine	Lanolina
Alcoholes adipis lanae	(0593)	Wool alcohols	Alcools de graisse de laine	Alcooli di lanolina
Amiodaroni hydrochloridum	(0803)	Amiodarone hydrochloride	Amiodarone (chlorhydrate d')	Amiodarone cloridrato
Amphotericinum B	(1292)	Amphotericin B	Amphotéricine B	Amfotericina B
Apomorphini hydrochloridum	(0136)	Apomorphine hydrochloride	Apomorphine (chlorhydrate d')	Apomorfina cloridrato
Aqua ad dilutionem solutionum concentratarum ad haemodialysim	(1167)	Haemodialysis solutions, concentrated, water for diluting	Solutions concentrées pour hémodialyse (eau pour dilution des)	Acqua per diluizione delle soluzioni concentrate per emodialisi
Calcii chloridum dihydricum	(0015)	Calcium chloride dihydrate	Calcium (chlorure de) dihydraté	Calcio cloruro diidrato
Cefalexinum monohydricum	(0708)	Cefalexin monohydrate	Céfalexine monohydratée	Cefalexina monoidrata
Cefradinum	(0814)	Cefradine	Céfradine	Cefradina
Cefuroximum natricum	(0992)	Cefuroxime sodium	Céfuroxime sodique	Cefuroxima sodica
Cellulosi acetas phthalas	(0314)	Cellulose acetate phthalate	Cellulose (acetate phtalate de)	Cellulosa acetato ftalato
Cetrimidum	(0378)	Cetrimide	Cétrimide	Cetrimide
Chamomillae romanae flos	(0380)	Chamomile flower, roman	Camomille romaine (fleur de)	Camomilla romana fiore
Colistimethatum natricum	(0319)	Colistimethate sodium	Colistiméthate sodique	Colistimetato sodico
Cyproheptadini hydrochloridum	(0817)	Cyproheptadine hydrochloride	Cyproheptadine (chlorhydrate de)	Ciproeptadina cloridrato
Cysteini hydrochloridum monohydricum	(0895)	Cysteine hydrochloride monohydrate	Cystéine (chlorhydrate de) monohydraté	Cisteina cloridrato monoidrato
Dexamethasonum	(0388)	Dexamethasone	Dexaméthasone	Desametasone
Diethylenglycoli monoethylicum aetherum	(1198)	Diethylene glycol monoethyl ether	Diéthylèneglycol (éther monoéthylique de)	Glicole dietilenico monoetiletere
Droperidolum	(1010)	Droperidol	Dropéridol	Droperidolo
Enalaprili maleas	(1420)	Enalapril maleate	Énalapril (maléate d')	Enalapril maleato
Erythromycini ethylsuccinas	(0274)	Erythromycin ethylsuccinate	Érythromycine (éthylsuccinate d')	Eritromicina etilsuccinato

* La monografia *Estratti* comprende la monografia Tinture (0792)

Etoposidum	(0823)	Etoposide	Etoposide	Etoposide
Ferrosi gluconas	(0493)	Ferrous gluconate	Gluconate ferreux	Ferroso gluconato
Ferrosi sulfas heptahydricum	(0083)	Ferrous sulphate heptahydrate	Sulfate ferreux heptahydraté	Ferroso solfato eptaidrato
Flunitrazepamum	(0717)	Flunitrazepam	Flunitrazépam	Flunitrazepam
Flurazepami monohydrochloridum	(0905)	Flurazepam monohydrochloride	Flurazépam (monochlorhydrate de)	Flurazepam monocloridrato
Glycinum	(0614)	Glycine	Glycine	Glicina
Haloperidolum	(0616)	Haloperidol	Halopéridol	Aloperidolo
Harpagophyti radix	(1095)	Devil's claw root	Harpagophyton (racine d')	Arpagofito radice
Immunoglobulinum humanum normale	(0338)	Human normal immunoglobulin	Immunoglobuline humaine normale	Immunoglobulina umana normale
Isopropylis myristas	(0725)	Isopropyl myristate	Isopropyle (myristate d')	Isopropile miristato
Isopropylis palmitas	(0839)	Isopropyl palmitate	Isopropyle (palmitate d')	Isopropile palmitato
Maydis amylum	(0344)	Maize starch	Amidon de maïs	Amido di mais
Metixeni hydrochloridum	(1347)	Metixene hydrochloride	Métixène (chlorhydrate de)	Metixene cloridrato
Metoprololi succinas	(1448)	Metoprolol succinate	Métoprolol (succinate de)	Metoprololo succinato
Metoprololi tartras	(1028)	Metoprolol tartrate	Métoprolol (tartrate de)	Metoprololo tartrato
Natrii acetas trihydricum	(0411)	Sodium acetate trihydrate	Sodium (acétate de) trihydraté	Sodio acetato triidrato
Natrii benzoas	(0123)	Sodium benzoate	Sodium (benzoate de)	Sodio benzoato
Noradrenalini hydrochloridum	(0732)	Noradrenaline hydrochloride	Noradrénaline (chlorhydrate de)	Noradrenalina cloridrato
Noradrenalini tartras	(0285)	Noradrenaline tartrate	Noradrénaline (tartrate de)	Noradrelina tartrato
Omega-3 acidorum esteri ethylici 90	(1250)	Omega-3-acid ethyl esters 90	Oméga-3 (esters éthyliques d'acides) 90	Acidi omega-3 esteri etilici 90
Omega-3 acidorum triglycerida	(1352)	Omega-3-acid triglycerides	Oméga-3 (triglycérides d'acides)	Acidi omega-3 trigliceridi
Paraffinum liquidum	(0239)	Paraffin, liquid	Paraffine liquide	Paraffina liquida
Paraffinum perliquidum	(0240)	Paraffin, light liquid	Paraffine liquide légère	Paraffina liquida leggera
Pilocarpini hydrochloridum	(0633)	Pilocarpine hydrochloride	Pilocarpine (chlorhydrate de)	Pilocarpina cloridrato
Pilocarpini nitras	(0104)	Pilocarpine nitrate	Pilocarpine (nitrate de)	Pilocarpina nitrato
Piperacillinum	(1169)	Piperacillin	Pipéracilline	Piperacillina
Pivampicillinum	(0852)	Pivampicillin	Pivampicilline	Pivampicillina
Pivmecillinami hydrochloridum	(1359)	Pivmecillinam hydrochloride	Pivmécillinam (chlorhydrate de)	Pivmecillina cloridrato
Poloxamera	(1464)	Poloxamers	Poloxamères	Poloxameri
Praziquantelum	(0855)	Praziquantel	Praziquantel	Praziquantel
Pyridoxini hydrochloridum	(0245)	Pyridoxine hydrochloride	Pyridoxine (chlorhydrate de)	Piridoxina cloridrato
Saccharinum natricum	(0787)	Saccharin sodium	Saccharine sodique	Saccarina sodica
Solani amylum	(0355)	Potato starch	Amidon de pomme de terre	Amido di patata
Solutiones ad haemodialysim	(0128)	Haemodialysis, solutions for	Solutions pour hémodialyse	Soluzioni per emodialisi
Sorbitani sesquioleas	(1916)	Sorbitan sesquioleate	Sorbitan (sesquioléate de)	Sorbitano sesquioleato
Tobramycinum	(0645)	Tobramycin	Tobramycine	Tobramicina
Triglycerida saturata media	(0868)	Triglycerides, medium-chain	Triglycérides à chaîne moyenne	Trigliceridi saturi a catena media
Tritici amylum	(0359)	Wheat starch	Amidon de blé	Amido di frumento
Zinci sulfas	(0111)	Zinc sulphate	Zinc (sulfate de)	Zinco solfato

Vaccini per uso veterinario

Titoli in latino	No.	Titoli in inglese	Titoli in francese	Titoli in italiano
Vaccinum tetani ad usum veterinarium	(0697)	Tetanus vaccine for veterinary use	Vaccin tétanique pour usage vétérinaire	Vaccino tetanico per uso veterinario

TESTI CORRETTI

CAPITOLI GENERALI

n.	Inglese	Francese	Italiano
2.7.19	Assay of human coagulation factor X	Dosage du facteur X de coagulation humain	Dosaggio del fattore X di coagulazione del sangue
3.1.10	Materials based on non-plasticised poly(vinyl chloride) for containers for non-injectable, aqueous solutions	Matériaux à base de poly(chlorure de vinyle) non plastifié pour conditionnement des solutions aqueuses non injectables	Materiali a base di polivinile cloruro non plastificato per contenitori per soluzioni acquose non iniettabili

MONOGRAFIE

Forme farmaceutiche

Titoli in latino	No.	Titoli in inglese	Titoli in francese	Titoli in italiano
Praeparationes molles ad usum dermicum	(0132)	Semi-solid preparations for cutaneous application	Préparations semi-solides pour application cutanée	Preparazioni semisolide per applicazione cutanea

Monografie

Titoli in latino	No.	Titoli in inglese	Titoli in francese	Titoli in italiano
Acidum ascorbicum	(0253)	Ascorbic acid	Ascorbique (acide)	Acido ascorbico
Aluminii magnesii silicas	(1388)	Aluminium magnesium silicate	Aluminium (silicate d') et de magnésium	Alluminio magnesio silicato
Amoxicillinum trihydricum	(0260)	Amoxicillin trihydrate	Amoxicilline trihydratée	Amoxicillina triidrato
Aqua valde purificata	(1927)	Water, highly purified	Eau hautement purifiée	Acqua altamente depurata
Budesonidum	(1075)	Budesonide	Budésonide	Budesonide
Calcii folinas	(0978)	Calcium folinate	Calcium (folinate de)	Calcio folinato
Cefamandoli nafas	(1402)	Cefamandole nafate	Céfamandole (nafate de)	Cefamandolo nafato
Cefiximum	(1188)	Cefixime	Céfixime	Cefixima
Cefuroximum axetili	(1300)	Cefuroxime axetil	Céfuroxime axétil	Cefuroxima axetile
Chlorprothixeni hydrochloridum	(0815)	Chlorprothixene hydrochloride	Chlorprothixène (chlorhydrate de)	Clorprotixene cloridrato
Cloxacillinum natricum	(0661)	Cloxacillin sodium	Cloxacilline sodique	Cloxacillina sodica
Docusatum natricum	(1418)	Docusate sodium	Docusate sodique	Docusato sodico
Ethanolum (96 per centum)	(1317)	Ethanol (96 per cent)	Ethanol à 96 pour cent	Etanolo 96 per cento
Ethanolum anhydricum	(1318)	Ethanol, anhydrous	Ethanol anhydre	Etanolo anidro
Fenoteroli hydrobromidum	(0901)	Fenoterol hydrobromide	Fénotérol (bromhydrate de)	Fenoterolo bromidrato
Fentanyli citras	(1103)	Fentanyl citrate	Fentanyl (citrate de)	Fentanil citrato
Fentanylum	(1210)	Fentanyl	Fentanyl	Fentanil
Flucloxacillinum natricum	(0668)	Flucloxacillin sodium	Flucloxacilline sodique	Flucloxacillina sodica
Flumazenilum	(1326)	Flumazenil	Flumazénil	Flumazenil
Ketoprofenum	(0922)	Ketoprofen	Kétoprofène	Ketoprofene
Lactulosum	(1230)	Lactulose	Lactulose	Lattulosio
Lactulosum liquidum	(0924)	Lactulose, liquid	Lactulose liquide	Lattulosio liquido
Metronidazoli benzoas	(0934)	Metronidazole benzoate	Métronidazole (benzoate de)	Metronidazolo benzoato
Miconazoli nitras	(0513)	Miconazole nitrate	Miconazole (nitrate de)	Miconazolo nitrato
Miconazolum	(0935)	Miconazole	Miconazole	Miconazolo
Norethisteroni acetas	(0850)	Norethisterone acetate	Noréthistérone (acétate de)	Noretisterone acetato
Plasma humanum ad separationem	(0853)	Human plasma for fractionation	Plasma humain pour fractionnement	Plasma umano per frazionamento
Polysorbatum 80	(0428)	Polysorbate 80	Polysorbate 80	Polisorbato 80
Povidonum	(0685)	Povidone	Povidone	Povidone
Ricini oleum hydrogenatum	(1497)	Castor oil, hydrogenated	Ricin (huile de) hydrogénée	Olio di ricino idrogenato
Ricini oleum virginum	(0051)	Castor oil, virgin	Ricin (huile de) vierge	Olio di ricino vergine
Rosmarini aetheroleum	(1846)	Rosemary oil	Romarin (huile essentielle de)	Rosmarino essenza
Sulindacum	(0864)	Sulindac	Sulindac	Sulindac
Thiomersalum	(1625)	Thiomersal	Thiomersal	Tiomersal
Ubidecarenonum	(1578)	Ubidecarenone	Ubidécarénone	Ubidecarenone

TESTI IL CUI TITOLO È STATO MODIFICATO

CAPITOLI GENERALI

Titoli in inglese	Titoli in francese	Titoli in italiano
2.7.12. Assay of heparin in coagulation factor concentrates, *becomes* 2.7.12. Assay of heparin in coagulation factors	2.7.12 Dosage de l'héparine dans les facteurs de coagulation *	2.7.12. Dosaggio dell'eparina nei concentrati dei fattori della coagulazione, *diventa* 2.7.12. Dosaggio dell'eparina nei fattori della coagulazione

* Il titolo del testo in lingua francese non è stato modificato

MONOGRAFIE

Titoli in inglese	Titoli in francese	Titoli in italiano
Calcium chloride, *becomes* Calcium chloride dihydrate	Calcium (chlorure de), *devient* Calcium (chlorure de) dihydraté	Calcio cloruro, *diventa* Calcio cloruro diidrato
Cefalexin, *becomes* Cefalexin monohydrate	Céfalexine, *devient* Céfalexine monohydratée	Cefalexina, *diventa* Cefalexina monoidrata
Ferrous sulphate, *diventa* Ferrous sulphate heptahydrate	Sulfate ferreux, *devient* Sulfate ferreux heptahydraté	Ferroso solfato, *diventa* Ferroso solfato eptaidrato
Immunosera for human use, *becomes* Immunosera for human use, animal	Immunosérums por usage humain, *devient* Immunosérums d'origine animale pour usage humain	Sierimmuni per uso umano, *diventa* Sierimmuni di origine animale per uso umano
Omega-3-acid ethyl esters, *becomes* Omega-3-acid ethyl esters 90	Omega-3 (esters éthyliques d'acides) *devient* Omega-3 (esters éthyliques 90 d'acides)	Esteri etilici degli acidi omega-3, *diventa* Acidi omega-3 esteri etilici 90
Sodium acetate, *becomes* Sodium acetate trihydrate	Sodium (acétate de), *devient* Sodium (acétate de) trihydraté	Sodio acetato, *diventa* Sodio acetato triidrato
Zinc sulphate, *becomes* Zinc sulphate heptahydrate	Zinc (sulfate de) *devient* Zinc (sulfate de) heptahydraté	Zinco solfato, *diventa* Zinco solfato eptaidrato

TESTI ELIMINATI

I seguenti testi saranno eliminati dal 1 Gennaio 2003.

CAPITOLI GENERALI

n.	Inglese	Francese	Italiano
2.7.3	Assay of corticotropin	Titrage de la corticotropine	Dosaggio della corticotropina
2.9.21	Particulate contamination: micriscope method	Contamination particulaire: méthode microscopique	Contaminazione particellare: metodo al microscopio

MONOGRAFIE

Titoli in latino	No.	Titoli in inglese	Titoli in francese	Titoli in italiano
Corticotropinum	(0759)	Corticotropin	Corticotropine	Corticotropina
Fibrinogenum humanum iodinatum (^{125}I)	(0604)	Human fibrinogen, iodinated (^{125}I)	Fibrinogène humain iodé (^{125}I)	Fibrinogeno umano iodato (^{125}I)
Immunoserum erysipelatis suillae	(0342)	Swine erysipelas immunoserum	Immunosérum du rouget du porc	Sierimmune antimalrosso del suino
Natrii iodidi (^{125}I) solutio	(0280)	Sodium iodide (^{125}I) solution	Sodium (iodure (^{125}I) de), solution d'	Sodio ioduro (^{125}I) soluzione
Oxyphenbutazonum	(0418)	Oxyphenbutazone	Oxyphenbutazone	Oxifenbutazone
Tincturae*	(0792)	Tinctures	Teintures	Tinture

* La monografia Estratti comprende la monografia Tinture (0792)

02A12106

DECRETO 2 ottobre 2002.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali «Cloramfenicolo» e «Eritromicina lattobionato».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto con il quale è stata rilasciata l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la comunicazione datata 24 giugno 2002 della ditta I.S.F. S.p.a.;

Decreta:

L'autorizzazione all'immissione in commercio delle sotto indicate specialità medicinali di cui è titolare la ditta I.S.F. S.p.a., è sospesa, ai sensi dell'art. 19, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive modificazioni ed integrazioni:

CLORAMFENICOLO: fiala 1 g - A.I.C. n. 030622 017;

ERITROMICINA LATTOBIONATO:
fiala 500 mg - A.I.C. n. 030641 017;
fiala 1000 mg - A.I.C. n. 030641 029.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 2 ottobre 2002

Il dirigente: GUARINO

02A12147

DECRETO 3 ottobre 2002.

Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Purivel».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto dirigenziale 8 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 61 del 14 marzo 2000, concernente modalità di trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Viste le autocertificazioni, con i relativi supporti informatici, trasmesse dalle aziende farmaceutiche in ottemperanza al suddetto decreto dirigenziale 8 marzo 2000;

Visto il D.D. 800.5/S.L.488-99/D3 del 17 maggio 2002, concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio per la ditta Merck S.p.a. — ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive modificazioni ed integrazioni — di alcune specialità medicinali, tra le quali quella indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la domanda della ditta Merck S.p.a., che ha chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con il decreto dirigenziale sopra indicato, limitatamente alla specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Constatato che per la specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto, l'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio ha provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, è revocato con decorrenza immediata, limitatamente alla specialità medicinale sotto indicata — il D.D. 800.5/S.L.488-99/D3 del 17 maggio 2002, ai sensi dell'art. 19, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178:

PURIVEL:

«5 mg compresse rivestite con film» 28 compr. rivestite con film - A.I.C. n. 033945 015;

«10 mg compresse rivestite con film» 28 compr. rivestite con film - A.I.C. n. 033945 027,

ditta Merck S.p.a.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 3 ottobre 2002

Il dirigente: GUARINO

02A12149

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 19 settembre 2002.

Disciplina delle scorte obbligatorie di prodotti petroliferi, in attuazione degli articoli 4, comma 3, e 9 del decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Vista la legge 7 novembre 1977, n. 883, che recepisce l'accordo firmato a Parigi il 18 novembre 1974 e relativo ad un programma internazionale per l'energia da realizzarsi attraverso l'Agenzia internazionale per l'energia (AIE);

Vista la direttiva comunitaria n. 98/93/CE del Consiglio del 14 dicembre 1998, recante modifiche alla direttiva n. 68/414/CEE, che stabiliva l'obbligo per gli Stati membri della CEE di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi;

Visto il decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 ed, in particolare, gli articoli 8 e 9 che istituiscono l'Agenzia nazionale per le scorte di riserva;

Visto il decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22, concernente l'attuazione della direttiva comunitaria n. 98/93/CE sulle scorte petrolifere di riserva e l'adeguamento di esse anche alla normativa AIE;

Visti in particolare l'art. 4, comma 3, e l'art. 9 del citato decreto legislativo n. 22/2001 che demandano ad apposito provvedimento amministrativo, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo medesimo, rispettivamente la disciplina delle contabilizzazioni dei prodotti petroliferi nel riepilogo statistico delle scorte nonché delle possibilità di conversione e sostituzione tra prodotti e dei trasferimenti degli stessi e la fissazione delle modalità di trasmissione al Ministero delle attività produttive dei dati relativi al costo delle scorte;

Ritenuto, pertanto, necessario procedere all'emanazione del suddetto provvedimento;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini della determinazione dell'ammontare annuo delle scorte obbligatorie, tutti i titolari di deposito fiscale e gli operatori registrati sono tenuti a comunicare al Ministero delle attività produttive, entro il 20 gennaio di ciascun anno, i quantitativi immessi al consumo presso il loro impianto nel corso dell'anno precedente; ai fini della ripartizione della scorta tra tutti i soggetti tenuti all'obbligo, le immissioni al consumo debbono essere dettagliatamente comunicate per singola società che ha assolto l'imposta o che ha destinato il prodotto ad un uso esente.

Tali comunicazioni, firmate dal responsabile del deposito, hanno valore di autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; se sono inviate per posta, fa fede la data del timbro postale.

Il Ministero delle attività produttive, anche avvalendosi della Guardia di finanza, può disporre controlli sulla veridicità delle suddette dichiarazioni. In caso di dichiarazione mendace si applicano le sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 455/2000 citato.

Art. 2.

Ciascun soggetto obbligato per effetto delle immissioni al consumo e/o esportazioni o lavorazioni per committenti esteri, è tenuto alla costituzione di esse entro la data fissata nel decreto impositivo in maniera che ne sia assicurato il permanente mantenimento; dette scorte debbono essere di sicuro e pronto impiego e completamente disponibili nell'interesse del Paese. Almeno quindici giorni prima dell'entrata in vigore dell'obbligo, con apposita lettera ministeriale, è comunicata a ciascun soggetto obbligato l'entità delle scorte da detenere in relazione alle immissioni al consumo avvenute presso ciascun impianto o alle esportazioni e/o lavorazioni effettuate per conto di committenti esteri.

Art. 3.

I soggetti che immettono al consumo presso impianti di società terze devono produrre al Ministero delle attività produttive una dichiarazione con la quale si impegnano a mantenere le scorte relative nel corso dell'anno successivo.

Art. 4.

Entro la data di entrata in vigore dell'obbligo ciascun soggetto obbligato è tenuto a notificare al Ministero delle attività produttive la dislocazione delle scorte a proprio carico nonché le conversioni in greggio e/o semilavorati e le sostituzioni tra prodotti finiti eventualmente operate. Se le scorte sono collocate presso strutture appartenenti a soggetti terzi deve pervenire al Ministero, entro il termine suddetto, anche la conferma del trasferimento da parte del soggetto che si impegna a mantenere l'obbligo manlevando con ciò il soggetto originariamente obbligato e l'eventuale deposito di società terze presso cui è insorto l'obbligo.

Successivi diversi riposizionamenti delle scorte possono essere disposti dai soggetti obbligati nel rispetto dei tempi e delle modalità rese note con apposita circolare ministeriale da emanarsi entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 5.

Tutti i concessionari o locatari di raffinerie e/o depositi di oli minerali, con capacità superiore a mc 3.000, di GPL in serbatoi o bombole con capacità superiore a mc 50, anche quando non obbligati al mantenimento di scorte, sono tenuti a comunicare mensilmente al Ministero delle attività produttive - D.G.E.R.M., l'entità delle giacenze di tutti i prodotti petroliferi, di biodiesel e di orimulsion presenti nei propri impianti.

Ad analogo obbligo sono tenuti anche i depositi aventi capacità inferiori a quelle citate quando obbligati al mantenimento delle scorte per effetto delle immissioni consumo effettuate.

Le modalità operative delle comunicazioni sono disciplinate con la circolare di cui all'art. 4.

Art. 6.

Ai fini del mantenimento delle scorte, i prodotti finiti sono contabilizzati in tonnellate intere mentre gli oli greggi e/o semilavorati sono contabilizzati secondo fattori di conversione come di seguito specificato.

Art. 7.

È consentito operare conversioni tra categorie di prodotti e materie prime nonché sostituzioni tra categorie di prodotti con le seguenti modalità:

a) le scorte in categorie di prodotti, derivanti dalle immissioni al consumo e/o esportazioni, possono essere convertite in oli greggi e/o semilavorati nella misura del 40% per le categorie I e II e del 50% per la categoria III a condizione che ciascuna tonnellata di prodotto finito sia moltiplicata per il coefficiente medio che annualmente è reso noto a cura del Ministero delle attività produttive con il decreto di imposizione delle scorte;

b) le scorte derivanti dalle immissioni al consumo e/o esportazioni delle categorie I e II possono essere sostituite, entro il limite massimo del 20% dell'obbligo imposto, con pari quantità di prodotti appartenenti alle altre due categorie; le scorte di categoria III sono sostituibili, entro il limite massimo del 30% dell'obbligo imposto, con pari quantità di prodotti appartenenti alle altre due categorie;

c) la quota incrementale di scorte obbligatorie destinata a raggiungere il livello fissato dall'A.I.E. può essere sostituita, per ciascuna categoria di prodotto, con pari quantità di tutti i prodotti appartenenti alle altre due categorie sino al 100% dell'obbligo imposto; essa può altresì essere sostituita con oli greggi, semilavorati, prodotti petroliferi finiti non appartenenti alle categorie I, II e III, nonché con orimulsion e biodiesel mediante i fattori di conversione stabiliti dall'A.I.E. ed annualmente comunicati ai soggetti interessati a cura del Ministero delle attività produttive.

Tutte le sostituzioni e conversioni devono essere comunicate al Ministero delle attività produttive nei tempi e con le modalità che verranno rese note con la circolare ministeriale di cui all'art. 4.

Art. 8.

È facoltà del Ministero delle attività produttive sospendere la validità delle sostituzioni tra prodotti finiti e delle conversioni in materia prima, qualora ciò sia richiesto da particolari difficoltà di approvvigionamento o reperimento sul mercato dei prodotti appartenenti alle tre categorie. In questo caso, il Ministero provvede a dare apposita comunicazione ai soggetti interessati con opportuno anticipo.

Art. 9.

Ai fini delle comunicazioni di cui agli articoli 4, 5 e 7, i depositi satellite di impianti di raffinazione o centrali termoelettriche sono considerati parte integrante della raffineria o centrale termoelettrica cui sono organicamente collegati. Per «deposito satellite» si intende il deposito separato dalla raffineria o centrale termoelettrica ma ad essa collegato da oleodotto, in funzione esclusiva dell'impianto, sia per l'approvvigionamento di materia prima che per lo stoccaggio dei prodotti. La titolarità del deposito satellite deve appartenere allo stesso soggetto concessionario dell'impianto di lavorazione o produzione elettrica o a soggetto facente parte del gruppo di appartenenza dell'anzidetto concessionario. I prodotti eventualmente contenuti negli oleodotti di collegamento non possono in ogni caso essere computati ai fini della scorta.

Art. 10.

Il Ministero delle attività produttive, ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo n. 22/2001, vigila sul rispetto degli obblighi di mantenimento della scorta e dispone controlli avvalendosi della Guardia di finanza e dell'Agenzia delle dogane; nel corso di tali controlli potrà anche essere verificata la veridicità delle dichiarazioni riguardanti le immissioni al consumo fornite annualmente dalle società.

Art. 11.

In applicazione dell'art. 9 del decreto legislativo n. 22/2001, ciascuna società obbligata al mantenimento delle scorte è tenuta a comunicare al Ministero delle attività produttive il costo sostenuto per il mantenimento delle scorte stesse. Tale comunicazione dovrà pervenire annualmente con le modalità indicate nella circolare di cui all'art. 4.

I dati raccolti saranno messi a disposizione delle parti interessate che ne facciano richiesta, nel rispetto delle vigenti normative in materia di tutela dei dati personali e di concorrenza sul mercato.

Art. 12.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 19 settembre 2002

Il Ministro: MARZANO

02A12122

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 24 settembre 2002.

Disposizioni di aggiornamento, ai sensi dell'art. 4, comma 6, del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 14 gennaio 1997, n. 211, dei requisiti di professionalità dei componenti degli organi collegiali e dei responsabili del fondo pensione.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto, in particolare, l'art. 4, comma 3, del citato decreto legislativo, il quale prevede che il Ministro del lavoro e della previdenza sociale determina, con proprio decreto, le modalità di presentazione dell'istanza per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività dei fondi pensione, i requisiti formali di costituzione del fondo, gli elementi essenziali sia dello statuto che dell'atto di destinazione del patrimonio, i requisiti per l'esercizio dell'attività, con particolare riferimento all'onorabilità e professionalità dei componenti degli organi collegiali e dei responsabili del fondo, nonché i contenuti e le modalità del protocollo di autonomia gestionale;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 129, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 1997, n. 229, che ha dato interpretazione autentica dell'art. 4, comma 3, lettera *c)*, del citato decreto legislativo n. 124 del 1993;

Visto l'art. 3 della legge 2 gennaio 1991, n. 1;

Visto il regolamento attuativo del predetto art. 4, comma 3, adottato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 14 gennaio 1997, n. 211;

Visto, in particolare, l'art. 4, comma 6, del predetto regolamento n. 211 del 1997, che consente al Ministro del lavoro e della previdenza sociale di provvedere, con proprio decreto, successivamente all'attuazione dell'art. 7 del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, ad aggiornare la disciplina di cui al medesimo art. 4, relativa ai requisiti di onorabilità e professionalità dei componenti degli organi collegiali e dei responsabili del fondo pensione;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 18 marzo 1998, n. 140, concernente regolamento recante norme per l'individuazione dei requisiti di onorabilità e professionalità degli esponenti aziendali delle SIM e delle cause di sospensione, attuativo del predetto art. 7 del decreto legislativo n. 415 del 1996;

Ritenuto di dover aggiornare, con le modalità di cui all'art. 4, comma 6, del citato regolamento n. 211 del 1997, la disciplina di cui al medesimo articolo, in riferimento ai requisiti di professionalità dei componenti degli organi collegiali e dei responsabili del fondo pensione;

Decreta:

Art. 1.

1. Per i primi cinque anni dalla costituzione del fondo pensione gestore di forme di previdenza complementare, il rappresentante legale, i componenti degli organi di amministrazione ed il dirigente, comunque denominato, responsabile del fondo pensione, possono aver svolto unicamente, per uno o più periodi, complessivamente non inferiori ad un triennio, funzioni di amministratore, di carattere direttivo o di partecipazione ad organi collegiali presso enti ed organismi associativi, a carattere direttivo o di partecipazione ad organi collegiali presso enti ed organismi associativi, a carattere nazionale, di rappresentanza di categoria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 settembre 2002

Il Ministro: MARONI

02A12064

DECRETO 30 settembre 2002.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Concordia 79 - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Cava de' Tirreni.

IL DIRETTORE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI SALERNO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione, del 6 marzo 1996, di decentramento agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il verbale della ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa edilizia appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovansi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sotto elencata è sciolta in base al combinato disposto dall'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18:

1) società cooperativa edilizia «Concordia 79 - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Cava de' Tirreni costituita per rogito notar Fulvio Ansalone in data 13 febbraio 1979, repertorio n. 30950, registro società n. 268/79, tribunale di Salerno, B.U.S.C. n. 2553.

Salerno, 30 settembre 2002

Il direttore reggente: CAPUANO

02A12153

DECRETO 30 settembre 2002.

Scioglimento di due società cooperative.

IL DIRETTORE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI SALERNO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione, del 6 marzo 1996, di decentramento agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività delle società cooperative agricole appresso indicate, da cui risulta che la medesima trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Sentito il parere del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 luglio 1971, n. 127;

Sentito il parere del Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577/1947;

Decreta:

Le società cooperative agricole sotto elencate sono sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

1) società cooperativa «Agricoltura nuova - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Sarno costituita per rogito notar Pasquale Squillante in data 16 febbraio 1979, repertorio n. 66618, registro società n. 206/79, tribunale di Salerno, B.U.S.C. n. 2500;

2) società cooperativa «San Carlo - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Angri costituita per rogito notar Olga Frigenti in data 17 marzo 1988, repertorio n. 18944, registro società n. 603/88, tribunale di Salerno, B.U.S.C. n. 4653.

Salerno, 30 settembre 2002

Il direttore reggente: CAPUANO

02A12154

DECRETO 1° ottobre 2002.

Sostituzione di un membro del comitato provinciale I.N.P.S. di Treviso in rappresentanza dei datori di lavoro.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI TREVISO

Visto il proprio decreto n. 790 del 18 gennaio 2002 di ricostituzione del comitato provinciale I.N.P.S. di Treviso di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, e alla legge 9 marzo 1989, n. 88;

Visto il proprio decreto n. 791 del 18 gennaio 2002 di nomina dei rappresentanti delle categorie interessate, previste per la composizione delle speciali commissioni del comitato provinciale I.N.P.S. di Treviso di cui al comma 9 dell'art. 46 della legge 9 marzo 1989, n. 88;

Vista la nota datata 11 settembre 2002 con la quale il dott. Gianpietro Breda ha rassegnato le proprie dimissioni;

Vista la nota del 16 settembre 2002, con la quale l'Unindustria di Treviso ha designato il dott. Mario Boscariol quale membro del comitato provinciale I.N.P.S. in sostituzione del dott. Gianpietro Breda, dimissionario;

Decreta:

Il dott. Mario Boscariol viene nominato membro del comitato provinciale I.N.P.S. di Treviso in rappresentanza dei datori di lavoro, in sostituzione del dott. Gianpietro Breda, dimissionario.

Treviso, 1° ottobre 2002

Il direttore reggente: PARRELLA

02A12075

DECRETO 2 ottobre 2002.

Ricostituzione del comitato provinciale presso la sede I.N.P.S. di Teramo.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI TERAMO

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88, concernente la «Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, così come modificato con la citata legge n. 88/1989;

Visto il primo comma dell'art. 35 del suddetto decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970 il quale dispone la costituzione del comitato provinciale presso la sede I.N.P.S. con decreto del direttore della direzione provinciale del lavoro;

Visto il secondo comma del citato art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970, il quale dispone che ai fini delle nomine, il direttore della direzione provinciale del lavoro provvede — sulla base dei dati forniti dalla Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato territorialmente competente, nonché dei dati acquisiti dalla direzione provinciale del lavoro alla quale il direttore medesimo è preposto e sentite le locali organizzazioni sindacali — alla ripartizione dei membri del comitato tra i settori economici interessati all'attività dell'Istituto e, in particolare, alle funzioni dei comitati provinciali tra cui il potere di decisione dei ricorsi, in relazione:

alla importanza e al grado di sviluppo delle diverse attività produttive della provincia;

alla consistenza numerica ed al diverso indice annuo di occupazione delle forze di lavoro che vi sono impiegate;

al rapporto numerico tra le rappresentanze dei lavoratori e dei datori di lavoro nel consiglio di amministrazione dell'Istituto;

Visto l'art. 44 della legge n. 88/1989, che sostituisce il primo comma dell'art. 34 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970, il quale prevede che il comitato deve essere composto come segue:

1) undici rappresentanti dei lavoratori dipendenti, dei quali uno in rappresentanza dei dirigenti d'azienda;

2) tre rappresentanti dei datori di lavoro;

3) tre rappresentanti dei lavoratori autonomi;

4) il direttore della direzione provinciale del lavoro; il titolare può farsi rappresentare in singole sedute da un funzionario dell'ufficio all'uopo delegato;

5) il direttore della locale ragioneria provinciale dello Stato il quale può farsi rappresentare in singole sedute da un funzionario dell'ufficio all'uopo delegato;

6) il dirigente della sede provinciale dell'Istituto;

Visto l'art. 46 della precitata legge, il quale stabilisce una diversa articolazione del comitato stesso, demandando la decisione di alcuni ricorsi in materia di prestazioni a speciali commissioni;

Visto il secondo comma dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970, il quale prevede che il comitato I.N.P.S. è rinnovato ogni quattro anni;

Considerato che occorre ricostituire il comitato provinciale I.N.P.S. di Teramo (a suo tempo costituito con decreto n. 550 del 20 agosto 1998), per scadenza del termine di durata quadriennale;

Atteso che, per le procedure di costituzione dei comitati provinciali I.N.P.S., restano in vigore le disposizioni contenute nel precitato art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970;

Effettuata sulla base dei dati acquisiti la seguente ripartizione dei membri del comitato tra i settori economici interessati all'attività dell'Istituto ed in particolare alle funzioni dei comitati stessi:

a) n. 11 rappresentanti dei lavoratori dipendenti di cui:

1) n. 4 industria;

2) n. 3 agricoltura;

3) n. 2 commercio;

4) n. 1 credito;

5) n. 1 dirigenti d'azienda;

b) n. 3 rappresentanti dei datori di lavoro di cui:

1) n. 2 industria;

2) n. 1 agricoltura;

c) n. 3 rappresentanti dei lavoratori autonomi di cui:

1) n. 1 coltivatori, mezzadri e coloni;

2) n. 1 artigiani;

3) n. 1 commercio;

Considerato che, ai sensi del penultimo comma dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970, i rappresentanti dei lavoratori dipendenti, dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi, sono nominati su designazione delle rispettive organizzazioni sindacali più rappresentative operanti nella provincia;

Ritenuto che, per la corretta formulazione del giudizio sul grado di rappresentatività delle predette organizzazioni, occorre riportarsi ad elementi obiettivi di valutazione, quali:

a) consistenza numerica dei soggetti rappresentati dalle singole organizzazioni sindacali;

b) partecipazione effettiva alla stipula dei contratti nazionali di lavoro e degli accordi integrativi provinciali e aziendali;

c) partecipazione alla trattazione delle controversie individuali, plurime e collettive di lavoro;

d) ampiezza e diffusione della struttura organizzativa;

Rilevato che, dalle risultanze degli atti istruttori e dalle conseguenti valutazioni comparative compiute alla stregua dei suindicati criteri, risultano maggiormente rappresentative sul piano locale le seguenti organizzazioni sindacali:

1) per i lavoratori dipendenti: C.G.I.L., C.I.S.L., U.I.L., U.G.L. e C.I.D.A.;

2) per i datori di lavoro dell'industria e dell'agricoltura: Unione industriali, Associazione piccole e medie industrie (A.P.I.) e Unione provinciale agricoltori (U.P.A.);

3) per i lavoratori autonomi: Federazione provinciale coltivatori diretti (CC.DD.); Confederazione italiana agricoltori (C.I.A.); Confartigianato-Unione provinciale artigiani (C.G.I.A.); Confederazione nazionale artigianato e piccole imprese (C.N.A.); Associazione provinciale casartigiani; Confesercenti; Unione del commercio del turismo e dei servizi (Confcommercio);

Esperito il tentativo di accordo per designazioni congiunte per quelle categorie il cui numero delle organizzazioni sindacali è risultato superiore ai posti disponibili;

Considerato che, per quanto riguarda i lavoratori autonomi artigiani non è pervenuta una designazione congiunta da parte delle tre associazioni maggiormente rappresentative;

Ritenuto pertanto che il posto in seno al comitato riservato al settore artigiano debba essere assegnato all'associazione che risulta maggiormente rappresentativa a livello locale, sulla base del numero degli iscritti comunicati dalle predette associazioni, nonché sulla base del numero delle deleghe per la riscossione dei contributi associativi per il tramite dell'Istituto di previdenza sociale;

Acquisite le designazioni delle organizzazioni sindacali provinciali di categoria;

Decreta:

Art. 1.

Il comitato provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, presso la sede di Teramo, è così composto:

	Organizzazione sindacale designante
A) *Rappresentanti dei lavoratori dipendenti:*	
Industria:	
1) Del Moro Amadio	CGIL - CISL - UIL (congiuntamente)
2) Rosci Antonio	CGIL - CISL - UIL (congiuntamente);
3) Pompei Berardino	CGIL - CISL - UIL (congiuntamente)
4) Pellegrini Mario	CGIL - CISL - UIL (congiuntamente)
Agricoltura:	
5) Verni Giuseppe	CGIL - CISL - UIL (congiuntamente)
6) Di Cesare Antonio	CGIL - CISL - UIL (congiuntamente)
7) Troiani Enzo	CGIL - CISL - UIL (congiuntamente)
Commercio:	
8) Franciosi Germano	CGIL - CISL - UIL (congiuntamente)
9) Tempera Romano	CGIL - CISL - UIL (congiuntamente)
Credito e assicurazioni:	
10) Porretti Raffaele	UGL
Dirigenti d'azienda:	
11) Manieri Vittorio	CIDA
B) *Rappresentanti dei datori di lavoro:*	
Industria:	
1) Di Giovannantonio Nicola	Unione degli industriali
2) Tini Maurizio	API
Agricoltura:	
3) Cardillo Enrico	UPA - CCDD - CIA (congiuntamente)
C) *Rappresentanti dei lavoratori autonomi:*	
Coltivatori diretti, mezzadri e coloni:	
1) Pulcini Tito	UPA - CCDD - CIA (congiuntamente)
Artigiani:	
2) Di Marzio Luciano	Confartigianato
Esercenti attività commerciali:	
3) Pompilii Abramo	Confcommercio e Confesercenti (congiuntamente)

D) *Direttore della direzione provinciale del lavoro di Teramo*

E) *Direttore ragioneria provinciale dello Stato di Teramo*

F) *Dirigente della sede provinciale I.N.P.S. di Teramo.*

Art. 2.

La speciale commissione dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, prevista dal comma 3 dell'art. 46 della legge n. 88/1989, presieduta dal rappresentante di categoria in seno al comitato, è composta, oltre che dai membri di diritto individuati dalla legge stessa, dai signori:

1) Cerasi Massimo, UPA - CCDD - CIA (congiuntamente);

2) Scarpone Gilberto, UPA - CCDD - CIA (congiuntamente);

3) D'Alessandro Claudio, UPA - CCDD - CIA (congiuntamente);

4) Alleva Sabatino, UPA - CCDD - CIA (congiuntamente).

Art. 3.

La speciale commissione degli artigiani, prevista dal comma 3 dell'art. 46 della legge n. 88/1989, presieduta dal rappresentante di categoria in seno al comitato, è composta, oltre che dai membri di diritto individuati dalla legge stessa, dai signori:

1) De Berardinis Fabrizio, CNA e Casartigiani (congiuntamente);

2) Angelini Guido, CNA e Casartigiani (congiuntamente);

2) Cicioni Vincenzo, CNA e Casartigiani (congiuntamente);

4) Calabrese Clemente, Confartigianato.

Art. 4.

La speciale commissione degli esercenti attività commerciali, prevista dal comma 3 dell'art. 46 della legge n. 88/1989, presieduta dal rapppresentante di categoria in seno al comitato, è composta, oltre che dai membri di diritto individuati dalla legge stessa, dai signori:

1) Di Eugenio Mario, Confcommercio e Confesercenti (congiuntamente);

2) Ferrante Mario, Confcommercio e Confesercenti (congiuntamente);

3) Pettinaro Domenico, Confcommercio e Confesercenti (congiuntamente);

4) Scacchioli Luigi, Confcommercio e Confesercenti (congiuntamente).

Art. 5.

Il comitato provinciale I.N.P.S. e le speciali commissioni in cui si articola hanno la durata di 4 anni, a decorrere dalla data del presente decreto.

Il presente decreto è immediatamente esecutivo a norma dell'art. 5, comma 1, del decreto-legge 17 gennaio 1994, n. 33; sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e dovrà essere trasmesso alla sede provinciale I.N.P.S. di Teramo che ne dovrà curare la successiva esecuzione.

Teramo, 2 ottobre 2002

Il direttore provinciale: DE PAULIS

02A12074

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 25 settembre 2002.

Abilitazione all'«Istituto italiano di psicoanalisi di gruppo» ad istituire e ad attivare nella sede periferica di Milano corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LA PROGRAMMAZIONE, IL COORDINAMENTO
E GLI AFFARI ECONOMICI

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)*, della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visto il decreto in data 17 maggio 1999 e successive modificazioni e integrazioni, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 30 dicembre 1999, emanata ai sensi dell'art. 2, comma 1, del richiamato regolamento;

Visto il parere espresso nella riunione dell'11 ottobre 2000, con il quale il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Visto il decreto ministeriale 20 ottobre 1994, con il quale «l'Istituto italiano di psicoanalisi di gruppo» è stato autorizzato ad attivare corsi di formazione in psicoterapia nelle sedi di Roma, Palermo, Catania e Messina per i fini di cui all'art. 3 della legge n. 56 del 1989;

Vista l'istanza con la quale «l'Istituto italiano di psicoanalisi di gruppo» ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia relativamente alla sede periferica di Milano;

Visto il parere favorevole al riconoscimento del predetto Istituto, espresso dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del regolamento nella seduta del 22 febbraio 2002;

Vista la valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'Istituto sopra indicato, espressa dal predetto Comitato nella riunione dell'11 settembre 2002, trasmessa con nota n. 785 del 12 settembre 2002;

Decreta:

Art. 1.

1. Per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509 «l'Istituto italiano di psicoanalisi di gruppo» è abilitato ad istituire e ad attivare nella sede periferica di Milano ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II del regolamento stesso, successivamente alla data del presente decreto, corsi di specializzazione in psicoterapia secondo il modello scientifico-culturale proposto nell'istanza di riconoscimento.

2. Il numero massimo degli allievi da ammettere al primo anno di corso per ciascun anno è pari a 20 unità e, per l'intero ciclo, a 80 unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 settembre 2002

Il capo del Dipartimento: D'ADDONA

02A12121

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 2 agosto 2002.

Indirizzi per la concessione dei crediti di aiuto a favore dei Paesi meno avanzati. (Deliberazione n. 61/2002).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 26 febbraio 1987, n. 49, recante la disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo e, in particolare, l'art. 6, comma 4, concernente la concessione di crediti di aiuto destinati, in particolare nei Paesi a più basso reddito, al finanziamento di progetti e programmi di sviluppo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373 e, in particolare, l'art. 6, comma 4, che attribuisce a questo Comitato le funzioni svolte dal soppresso Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo (CICS) previste dagli articoli 3 e 7 della richiamata legge n. 49/1987;

Preso atto della risoluzione del Consiglio economico e sociale (Ecosoc) delle Nazioni Unite n. 2000/34 del 28 luglio 2000, che approva il rapporto del Comitato per le politiche di sviluppo (sessione 3-7 aprile 2000) comprensivo della lista dei Paesi meno avanzati (Pma);

Tenuto conto della raccomandazione adottata dal Comitato per l'aiuto allo sviluppo (Dac) dell'OCSE il 25 aprile 2001, che impegna i Paesi membri allo «slegamento» degli aiuti destinati ai Paesi meno avanzati (Pma), secondo specifiche modalità, a decorrere dal 1° gennaio 2002;

Tenuto conto delle linee guida approvate dal citato Comitato per l'aiuto allo sviluppo concernenti le «Good procurement practices», nonché della raccomandazione adottata dallo stesso Comitato nel 1996, relativa all'introduzione di clausole anticorruzione nelle procedure di gara;

Vista la delibera 31 luglio 2001, n. 134, adottata dal Comitato direzionale per la cooperazione allo sviluppo, operante presso il Ministero degli affari esteri;

Vista la nota del Ministro degli affari esteri n. 7204 del 31 maggio 2002, con la quale è stata trasmessa — alla luce della predetta raccomandazione dell'OCSE — la relativa proposta attuativa concernente l'aiuto pubblico allo sviluppo, oggetto di successivi approfondimenti da parte dei competenti uffici dei Ministeri degli affari esteri e dell'economia e delle finanze;

Prende atto

della raccomandazione richiamata in premessa, adottata dal Comitato per l'aiuto allo sviluppo dell'OCSE il 25 aprile 2001 in ordine allo «slegamento» dell'aiuto pubblico allo sviluppo nei Paesi meno avanzati;

Dà mandato

al Ministro degli affari esteri, in linea con quanto indicato nella citata raccomandazione dell'OCSE, di valutare, per ciascuno dei 49 Paesi meno avanzati indicati nell'allegata tabella che costituisce parte integrante della presente delibera, l'entità dello «slegamento» della quota dei crediti di aiuto da destinare al finanziamento dei costi locali ed agli acquisti in Paesi terzi, quando il credito di aiuto venga concesso a favore del Governo di uno di tali Paesi meno avanzati.

Roma, 2 agosto 2002

Il Presidente delegato: TREMONTI

ALLEGATO

PAESI MENO AVANZATI
(dal 1° maggio 2001)

Afghanistan
Angola
Bangladesh
Benin
Bhutan
Burkina Faso
Burundi
Cambogia
Capo verde
Repubblica Centroafricana
Ciad
Comore
Repubblica democratica del Congo
Gibuti
Guinea Equatoriale
Eritrea
Etiopia
Gambia
Guinea
Guinea-Bissau
Haiti
Kiribati
Laos
Lesotho
Liberia
Madagascar
Malawi
Maldive
Mali
Mauritania
Mozambico
Myanmar
Nepal
Niger
Rwanda
Samoa
Sao Tomé e Principe
Senegal
Sierra Leone
Isole Salomone
Somalia
Sudan
Tanzania
Togo
Tuvalu
Uganda
Vanuatu
Yemen
Zambia

02A12150

DELIBERAZIONE 2 agosto 2002.

Fondo sanitario nazionale 2002 - Parte corrente - Finanziamento mutui pre-riforma contratti con la Cassa depositi e prestiti. (Deliberazione n. 64/2002).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1987, n. 382, convertito nella legge 29 ottobre 1987, n. 456, recante, tra l'altro, norme per l'adozione delle misure necessarie per il ripianamento dei debiti degli ex enti ospedalieri;

Visto il comma 1 dell'art. 14 della sovracitata legge n. 456/1987, che prevede che gli oneri di ammortamento dei mutui per la costruzione di opere di edilizia sanitaria, prima della riforma, gravino sul Fondo sanitario nazionale di parte corrente, ed il comma 2, il quale stabilisce che le suddette rate, dovute dalle regioni e province autonome, siano imputate direttamente alla Cassa depositi e prestiti per le relative quote di spettanza;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 449, concernente l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2002 e del bilancio pluriennale per il triennio 2002-2004, in particolare, il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 31 dicembre 2001 che, al cap. 2700 dell'U.B.P. 4.1.2.1, prevede per il Fondo sanitario nazionale 2001 un importo pari ad euro 4.570.552.857;

Vista la proposta del Ministero della salute in data 24 giugno 2002, concernente l'assegnazione alla Cassa depositi e prestiti della somma di euro 5.394.726,33 (comprensiva di un recupero di euro 49.157,26 relativo all'esercizio 2001) da versare in due rate successive rispettivamente di euro 4.618.364,74 e di euro 776.361,59, relative alle quote di ammortamento dei mutui pre-riforma, dovuti da ciascuna regione e provincia autonoma per il 2002;

Considerato che la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, in data 9 giugno 1993, ha espresso il proprio parere di competenza, con l'intesa che si intenda reso fino all'estinzione dei mutui stessi;

Delibera:

È stabilita in euro 5.394.726,33 la quota del Fondo sanitario nazionale 2002 - parte corrente - da imputare al finanziamento delle rate di ammortamento dei mutui pre-riforma per opere di edilizia sanitaria. Detto importo sarà versato alla Cassa depositi e prestiti in due rate rispettivamente di euro 4.618.364,74 e di euro 776.361,59.

Roma, 2 agosto 2002

Il Presidente delegato: TREMONTI

02A12151

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 11 ottobre 2002

Dollaro USA	0,9857
Yen giapponese	122,53
Corona danese	7,4293
Lira Sterlina	0,63210
Corona svedese	9,1110
Franco svizzero	1,4636
Corona islandese	86,11
Corona norvegese	7,2830
Lev bulgaro	1,9461
Lira cipriota	0,57277
Corona ceca	30,730
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	244,93
Litas lituano	3,4524
Lat lettone	0,5973
Lira maltese	0,4133
Zloty polacco	4,0702
Leu romeno	32710
Tallero sloveno	228,6600
Corona slovacca	41,940
Lira turca	1621000
Dollaro australiano	1,7981
Dollaro canadese	1,5648
Dollaro di Hong Kong	7,6884
Dollaro neozelandese	2,0515
Dollaro di Singapore	1,7690
Won sudcoreano	1237,35
Rand sudafricano	10,2771

Cambi del giorno 14 ottobre 2002

Dollaro USA	0,9873
Yen giapponese	122,57
Corona danese	7,4290
Lira Sterlina	0,63220
Corona svedese	9,0950
Franco svizzero	1,4622
Corona islandese	86,16
Corona norvegese	7,2815
Lev bulgaro	1,9461
Lira cipriota	0,57277
Corona ceca	30,743
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	245,20
Litas lituano	3,4524
Lat lettone	0,5983
Lira maltese	0,4134
Zloty polacco	4,0733
Leu romeno	32710
Tallero sloveno	228,6550
Corona slovacca	41,995
Lira turca	1630000
Dollaro australiano	1,8063
Dollaro canadese	1,5648
Dollaro di Hong Kong	7,7007
Dollaro neozelandese	2,0616
Dollaro di Singapore	1,7783
Won sudcoreano	1238,07
Rand sudafricano	10,3000

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

02A12346-02A12347

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Songar»

Estratto decreto n. 408 del 3 settembre 2002

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale SONGAR anche nella forma e confezione:

«0,25 mg capsule rigide» 20 capsule rigide contenenti ciascuna 2 compresse da 0,125 mg, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Valeas Ind. Chim. Farm. S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Vallisneri, 10, c.a.p.. 20133, Italia, codice fiscale n. 04874990155.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«0,25 mg capsule rigide» 20 capsule rigide contenenti ciascuna 2 compresse da 0,125 mg - A.I.C. n. 024731097 (in base 10), 0RLRGT (in base 32);

forma farmaceutica: capsula rigida;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: trentasei mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Valeas S.p.a. Industria chimica e farmaceutica, stabilimento sito in Milano, via Vallisneri n. 10 (produzione - confezionamento - controllo).

Composizione: l capsula contiene:

principio attivo: triazolam 0,25 mg;

eccipienti: cellulosa microgranulare; calcio fosfato bibasico; talco; silice precipitata; magnesio stearato; E 132; gelatina (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: trattamento a breve termine dell'insonnia.

Le benzodiazepine sono indicate soltanto quando il disturbo è grave, debilitante o sottopone il soggetto a grave disagio.

È, inoltre, autorizzata la modifica della denominazione della confezione, già registrata, di seguito indicate:

«0,25 mg capsule rigide» 10 capsule rigide - A.I.C. n. 024731073;

«0,125 mg capsule rigide» 10 capsule rigide - A.I.C. n. 024731085.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per la confezione: «0,125 mg capsule rigide» 10 capsule rigide (A.I.C. n. 024731085), sospesa per mancata commercializzazione, l'efficacia del presente decreto decorrerà dalla data di entrata in vigore del decreto di revoca della sospensione.

02A12000

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Isolyte»

Estratto decreto n. 435 del 19 settembre 2002

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale ISOLYTE anche nelle forme e confezioni:

«soluzione per infusione endovenosa» sacca Clearflex 2000 ml alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Baxter S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, viale Tiziano, 25, c.a.p. 00196, Italia, codice fiscale n. 00492340583.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«soluzione per infusione endovenosa» sacca Clearflex 2000 ml - A.I.C. n. 033698022 (in base 10), 104D76 (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione per infusione endovenosa;

classe: «A per uso ospedaliero H»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dell'art. 3 del decreto legislativo 15 aprile 2002, n. 63, e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui al comma 5, art. 29 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura (art. 9, decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: ventiquattro mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Bieffe Medital S.p.a stabilimento sito in Grosotto (Sondrio) Italia, via Nuova Provinciale s.n.c. (produzione completa).

Composizione: 1000 ml:

principio attivo: glucosio anidro 50 g; sodio acetato triidrato 4,08 g; sodio cloruro 1,17 g; potassio cloruro 1,68 g; magnesio cloruro esaidrato 0,508 g; calcio cloruro biidrato 0,184 g;

eccipienti: acqua P.P.I. quanto basta a 1000 ml; acido acetico quanto basta a 5 ph.

Indicazioni terapeutiche: nella terapia sostitutiva delle perdite di fluidi extracellulari ed elettroliti, quando è necessario correggere stati acidosici lievi o moderati ma non gravi, e provvedere contestualmente ad un apporto calorico.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A12001

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Stamifen»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 479 del 4 settembre 2002

Società: Kem Farmaceuticals S.r.l., via di Villa Massimo n. 37 - 00161 Roma.

Specialità medicinale: STAMIFEN.

«2 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone 20 ml - A.I.C. n. 035241013;

«1 mg compresse solubili» 40 compresse - A.I.C. n. 035241025.

Oggetto provvedimento di modifica: rettifica al decreto A.I.C. n. 106 del 25 marzo 2002.

Il decreto n. 106 del 25 marzo 2002, è rettificato nella composizione così come segue:

per la confezione: «2 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone 20 ml;

da: composizione: 100 ml contengono:

principio attivo: ketotifene fumarato acido 0,275 g;

eccipienti: glicole propilenico 25 g; sorbitolo 30 g; acido citrico 0,2 g; sodio citrato 0,1 g; sodio metil p-idrossibenzoato 75 mg; sodio propil p-idrossibenzoato 25 mg; saccarina sodica 0,6 g; aroma fragola 5 g: acqua per preparazioni iniettabili quanto basta a 100 ml;

a: composizione: 1 ml di soluzione contiene:

principio attivo: ketotifene fumarato acido 2,75 mg pari a 2 mg di ketotifene;

eccipienti: glicole propilenico 0,25 g; sorbitolo 0,30 g; acido citrico 0,002 g; sodio citrato 0,001 g; sodio metil p-idrossibenzoato 0,75 mg; sodio propil p-idrossibenzoato 0,25 mg; saccarina sodica 0,006 g; aroma fragola 0,05 g; acqua depurata quanto basta a 1 ml.

02A11998

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Sosefen»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 480 del 4 settembre 2002

Società: So.Se.Pharm S.r.l., via dei Castelli Romani n. 22 - 00040 Pomezia (Roma).

Specialità medicinale: SOSEFEN.

«2 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone 20 ml - A.I.C. n. 035240011;

«1 mg compresse solubili» 40 compresse - A.I.C. n. 035240023.

Oggetto provvedimento di modifica: rettifica al decreto A.I.C. n. 225 del 9 maggio 2002.

Il decreto n. 225 del 9 maggio 2002, è rettificato nella composizione così come segue:

per la confezione: «2 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone 20 ml;

da: 1 ml di soluzione contiene:

principio attivo: ketotifene fumarato acido 275 mg pari a 2 mg di ketotifene;

eccipienti: glicole propilenico 25 g; sorbitolo 30 g; acido citrico 0,2 g; sodio citrato 0,1 g; sodio metil p-idrossibenzoato 75 mg; sodio propil p-idrossibenzoato 25 mg; saccarina sodica 0,6 g; aroma fragola 5 g; acqua per preparazioni iniettabili quanto basta a 100 ml;

a: composizione: 1 ml di soluzione contiene:

principio attivo: ketotifene fumarato acido 2,75 mg pari a 2 mg di ketotifene;

eccipienti: glicole propilenico 0,25 g; sorbitolo 0,30 g; acido citrico 0,002 g; sodio citrato 0,001 g; sodio metil p-idrossibenzoato 0,75 mg; sodio propil p-idrossibenzoato 0,25 mg; saccarina sodica 0,006 g; aroma fragola 0,05 g; acqua depurata quanto basta a 1 ml.

02A11999

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Distillazione facoltativa dei vini di cui all'art. 29 del regolamento CE n. 1493/99. Campagna vitivinicola 2002/2003. Settore vitivinicolo.

Si comunica che il Comitato di gestione vino, nel corso della riunione del 24 settembre 2002, ha espresso parere favorevole sul progetto di regolamento che modifica il regolamento CE n. 1623/2000 relativo all'applicazione delle misure di mercato del settore vitivinicolo. In particolare, sono state modificate le disposizioni concernenti la distillazione di vino destinato alla produzione di alcool da utilizzare negli usi commestibili (articoli 63, 63-*bis*, 64 e 65).

Per la presente campagna la distillazione, in base alle indicazioni fornite dalla Commissione, tenuto conto degli stanziamenti previsti dal Feoga, dovrebbe riguardare al massimo 13 milioni di ettolitri di vino da distillare in ambito comunitario. I contratti possono essere sottoscritti per questa campagna dal giorno successivo alla pubblicazione del regolamento nella Gazzetta Ufficiale della C.E. e fino al 30 dicembre 2002.

Le disposizioni impartite con la circolare n. 3 del 4 agosto 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 228 del 29 settembre 2000, relativa alla distillazione facoltativa dei vini di cui all'art. 29 del regolamento CE n. 1493/99 per la campagna 2000/2001, sono confermate fatto salvo quanto qui di seguito indicato, a seguito delle modifiche intervenute nella regolamentazione comunitaria, a decorrere dalla presente campagna.

Pertanto, diversamente dalla scorsa campagna e dalle campagne precedenti, è prevista un'unica distillazione in applicazione dell'art. 29 del regolamento n. 1493/99. Ciascun produttore di vino da tavola che presenta o presenterà la dichiarazione di produzione vino per la presente campagna 2002/2003 può concludere uno o più contratti o dichiarazioni per un volume di vino da tavola e di vino atto a dare vino da tavola che non può superare il 25% della sua produzione di detti vini dichiarata nel corso di una delle ultime tre campagne, compresa, se già dichiarata, la produzione della campagna in corso (2000/2001 - 2001/2002 - 2002/2003).

La scelta effettuata è irreversibile nel corso di tutta la campagna.

La dichiarazione di produzione di questa campagna, così come precisato dalla Commissione U.E. nel corso dell'esame del progetto di regolamento di cui trattasi, costituisce condizione indispensabile per accedere alla distillazione in quanto tutti gli interventi comunitari previsti in una campagna sono riservati ai produttori di vino che presentano la dichiarazione di produzione.

Ciascun contratto deve essere accompagnato al momento della presentazione dalle prove di aver costituito una garanzia uguale a 5 euro per ettolitro. I contratti o le dichiarazioni non sono trasferibili.

Si precisa, altresì, che la percentuale del 25% dovrà essere riferita esclusivamente al vino da tavola ed al vino atto a dare vino da tavola che figura in dichiarazione e, quindi, non è consentito prendere in considerazione i mosti di uve destinati a dare vino da tavola, anche se dichiarati.

Diversamente dalle campagne precedenti è stata esclusa la possibilità che il produttore possa far distillare il proprio vino per suo conto da un distillatore riconosciuto. È stato, infatti, modificato l'art. 65, parag. 3 del regolamento. Pertanto l'aiuto primario è corrisposto unicamente al distillatore.

Si richiama l'importanza della data di presentazione dei contratti ai fini della corretta applicazione della distillazione nonché del calcolo del volume di vino oggetto dei contratti presentati nel periodo di tempo che intercorre dal giorno successivo alla pubblicazione del regolamento nella *Gazzetta Ufficiale* e, per questa campagna, al 30 dicembre 2002.

Gli uffici periferici preposti dalle regioni alla ricezione ed all'approvazione dei contratti devono far pervenire telegraficamente o tramite fax (06/4814377) al Ministero delle politiche agricole e forestali Dipartimento delle politiche di mercato - Direzione generale per politiche agroalimentari - Pagr. IX - via XX settembre n. 20 - 00187, entro e non oltre il 7 gennaio 2003 i dati relativi ai contratti e/o dichiarazioni presentati fino al 30 dicembre 2002, secondo il modello *A)* allegato alla presente nota.

Al fine di evitare il ripetersi dei disguidi verificatisi gli scorsi anni e, quindi, la possibilità che i volumi di vino non siano presi in considerazione per l'accesso alla misura, si ritiene opportuno che gli uffici delle regioni preposti alla ricezione dei contratti contattino telefonicamente gli uffici ministeriali immediatamente dopo l'invio del fax per avere conferma che i dati trasmessi siano correttamente pervenuti e siano presi in considerazione per la successiva comunicazione alla Commissione U.E.

Si ricorda in proposito, come previsto nella circolare n. 3 del 4 agosto 2000, che la mancata o la non corretta comunicazione dei contratti presentati e delle relative quantità, secondo il modello *A)* allegato alla presente nota, in quanto non hanno formato oggetto di comunicazione alla Commissione U.E. nel termine previsto, sono ritenuti come mai posti in essere.

In proposito si ribadisce che nel caso in cui in base alle comunicazioni effettuate alla Commissione dagli Stati membri i volumi di vino oggetto delle comunicazioni sono superiori a quelli compatibili con le disponibilità del bilancio Feoga o superano o rischiano di superare ampiamente le capacità di assorbimento del settore dell'alcool per gli usi commestibili, la Commissione interviene per fissare una percentuale unica di accettazione dei volumi di vino oggetto dei contratti presentati e comunicati.

Per quanto attiene all'approvazione dei contratti presentati, nel confermare quanto previsto al punto 6 della più volte richiamata circolare n. 3 si fa presente che sarà cura del Ministero dare sollecita comunicazione ai competenti Assessorati regionali all'agricoltura delle decisioni adottate dalla Commissione di procedere all'approvazione o all'eventuale riduzione da apportare al volume di vino oggetto dei contratti presentati.

Dopo la comunicazione da parte della scrivente i contratti devono essere approvati tra il 1° ed il 20 febbraio 2003.

I volumi di vino che hanno formato oggetto dei contratti approvati sono comunicati alla scrivente entro e non oltre il 1° marzo 2003, in base al modello *B)* allegato della presente nota.

I vini che hanno formato oggetto dei contratti approvati sono consegnati in distilleria entro il 15 luglio 2003 e distillati entro il 30 settembre 2003.

Si richiama l'attenzione sul rispetto delle disposizioni contenute nel decreto ministeriale 11 aprile 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 2001), riguardante l'aggiunta di un rilevatore ai vini destinati alle distillazioni comunitarie.

Ulteriori modifiche della regolamentazione comunitaria riguardano, per quanto attiene i distillatori, il differente calcolo per il pagamento dell'aiuto secondario per l'alcool immagazzinato, il diverso livello di tolleranza e le limitazioni previste per lo stoccaggio dell'alcool.

Per quanto attiene il pagamento degli aiuti, sarà cura dell'AGEA provvedere, come di consueto, ad emanare le relative disposizioni.

Si ricorda, altresì, che i distillatori dovranno comunicare copia dei piani di ritiro del vino agli uffici periferici dell'Ispettorato centrale repressione frodi competenti per territorio del luogo dove ha sede la distilleria.

MODELLO *A*

AL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DI MERCATO
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGROALIMENTARI
PAGR. IX - FAX 06/4814377

DALL'UFFICIO :

PROT. N. DATA

OGGETTO: DISTILLAZIONE ART. 29 REG.(CE) N.1493/99 E ART. 63 BIS DEL REG (CE) N. 1623/2000

COMUNICAZIONE RELATIVA AI CONTRATTI PRESENTATI:

SI COMUNICA CHE **ENTRO IL 30 DICEMBRE 2002**:

SONO STATI PRESENTATI CONTRATTI N.............. PER UN QUANTITATIVO TOTALE DI VINO PARI A HL ....
COSI' RIPARTITO:

RAGIONE SOCIALE	PARTITA IVA	NUMERO CONTRATTO (CODICE A BARRE)	VINO DA TAVOLA O VINO ATTO A DIVENTARE VINO DA TAVOLA
			TOTALE

MODELLO *B*

AL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DI MERCATO
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGROALIMENTARI
PAGR. IX - FAX 06/4814377

DALL'UFFICIO :

PROT. N. DATA

OGGETTO: DISTILLAZIONE ART. 29 REG.(CE) N.1493/99 E ART. 63 BIS DEL REG (CE) N. 1623/2000

COMUNICAZIONE RELATIVA AI CONTRATTI APPROVATI

SI COMUNICA CHE NEL PERIODO : dai **1 FEBBRAIO 2003** al **20 FEBBRAIO 2003**

SONO STATI APPROVATI I CONTRATTI PRESENTATI : **ENTRO IL 30 DICEMBRE 2002**

E COMUNICATI CON LA NOTA : PROT. N. del

CONTRATTI APPROVATI N.............PER UN VOLUME DI VINO PARI A HL .... COSI' RIPARTITO:

RAGIONE SOCIALE	PARTITA IVA	NUMERO CONTRATTO (CODICE A BARRE)	VINO DA TAVOLA O VINO ATTO A DIVENTARE VINO DA TAVOLA
			TOTALE

02A12163

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini relativo alla richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini della denominazione di origine controllata «San Colombano al Lambro» o «San Colombano».

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Visto il proprio parere — relativo alla richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini della denominazione di origine controllata «San Colombano al Lambro» o «San Colombano» avanzata dal Consorzio volontario vini DOC «San Colombano» — e la proposta di disciplinare recante le modifiche apportate, pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 215 del 13 settembre 2002;

Esaminata nel corso della riunione del 19 settembre 2002, la richiesta di allargamento di zona di produzione inerente un territorio di natura collinare sito in provincia di Pavia e confinante con quella relativa ai vini di che trattasi;

Verificato che la richiesta in discorso è conforme a quanto stabilito, in materia di allargamento di zone di produzione di VQPRD, sia dalla normativa comunitaria (regolamento CE n. 1493/99, all. VI, lettera *A*, commi 1 e 2) che nazionale (art. 10, legge n. 164/1992) nonché dal Comitato medesimo con propria delibera del 12 dicembre 2001, ha espresso;

Parere favorevole all'accoglimento della richiesta di che trattasi proponendo, nel testo appresso riportato, il disposto dell'art. 3 (zona di produzione delle uve) del disciplinare di produzione dei vini di che trattasi, modificata con l'integrazione della delimitazione relativa all'area oggetto di allargamento.

Art. 3 *(Zona di produzione delle uve).* — Le uve destinate alla produzione dei vini della denominazione di origine controllata «San Colombano al Lambro» o «San Colombano», devono essere prodotte esclusivamente nella zona collinare che comprende parte dei territori amministrativi dei comuni di: San Colombano al Lambro in provincia di Milano, Graffignana e Sant'Angelo Lodigiano in provincia di Lodi, Miradolo Terme e Inverno Monteleone in provincia di Pavia.

Tale zona è così delimitata: partendo dal km 16 della strada provinciale che esce da San Colombano al Lambro, il limite prosegue lungo questa in direzione sud fino ad incrociare in prossimità di Mostiola la strada statale n. 234 Casalpusterlengo - Pavia al km 27 segue la strada statale verso ovest (Pavia) ed in prossimità del km 23.900 prosegue per la strada che costeggia la strada statale in direzione di Pavia, dopo i primi 400 metri, piega quindi verso nord e poi verso nord-ovest fino a raggiungere il centro abitato di Miradolo, lo attraversa e sempre in direzione nord-ovest, prosegue per la strada che raggiunge Monteleone, attraversa tale centro abitato e, comprendendo la località di Palazzola di Monteleone, attraversa tale centro abitato e, sul proseguimento, 150 m dopo il centro di Invernino, segue la strada interpoderale Perduta in direzione est e poi a nord, fino ad incrociare la strada che da Monteleone conduce a Graffignana; continua in direzione est su quest'ultima fino ad incrociare in prossimità della Cascina da Zerbi, la roggia Colombara; prosegue lungo questa verso sud-est fino ad incontrare la strada Graffignana - San Colombano al Lambro in prossimità del km 37.500, prosegue lungo questa verso San Colombano al Lambro, attraversa il centro abitato per raggiungere in uscita il km 16 della strada provinciale da dove è iniziata la delimitazione.

02A12105

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(5651242/1) Roma, 2002 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
70022	**ALTAMURA (BA)**	LIBRERIA JOLLY CART	Corso Vittorio Emanuele, 16	080	3141081	3141081
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
84012	**ANGRI (SA)**	CARTOLIBRERIA AMATO	Via dei Goti, 4	081	5132708	5132708
04011	**APRILIA (LT)**	CARTOLERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
52100	**AREZZO**	LIBRERIA IL MILIONE	Via Spinello, 51	0575	24302	24302
52100	**AREZZO**	LIBRERIA PELLEGRINI	Piazza S. Francesco, 7	0575	22722	352986
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70122	**BARI**	LIBRERIA BRAIN STORMING	Via Nicolai, 10	080	5212845	5235470
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
82100	**BENEVENTO**	LIBRERIA MASONE	Viale Rettori, 71	0824	316737	313646
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	6415580	6415315
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	**BRESSO (MI)**	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
93100	**CALTANISETTA**	LIBRERIA SCIASCIA	Corso Umberto I, 111	0934	21946	551366
81100	**CASERTA**	LIBRERIA GUIDA 3	Via Caduti sul Lavoro, 29/33	0823	351288	351288
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
84013	**CAVA DEI TIRRENI (SA)**	LIBRERIA RONDINELLA	Corso Umberto I, 245	089	341590	341590
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	36910	23110
87100	**COSENZA**	BUFFETTI BUSINESS	Via C. Gabrieli (ex via Sicilia)	0984	408763	408779
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
06034	**FOLIGNO (PG)**	LIBRERIA LUNA	Via Gramsci, 41	0742	344968	344968
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
21013	**GALLARATE (VA)**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Puricelli, 1	0331	786644	782707
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Corso Italia, 132/134	095	934279	7799877

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	**località**	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662173
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	**MILANO**	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA GUIDA 1	Via Portalba, 20/23	081	446377	451883
80129	**NAPOLI**	LIBRERIA GUIDA 2	Via Merliani, 118	081	5560170	5785527
84014	**NOCERA INF. (SA)**	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Fava, 51	081	5177752	5152270
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
35122	**PADOVA**	LIBRERIA DIEGO VALERI	Via Roma, 114	049	8760011	8754036
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90128	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Via Ruggero Settimo, 37	091	589442	331992
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6172483
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06121	**PERUGIA**	LIBRERIA NATALE SIMONELLI	Corso Vannucci, 82	075	5723744	5734310
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	LIBRERIA MEDICHINI CLODIO	Piazzale Clodio, 26 A/B/C	06	39741182	39741156
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6798716	6790331
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
84100	**SALERNO**	LIBRERIA GUIDA 3	Corso Garibaldi, 142	089	254218	254218
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
96100	**SIRACUSA**	LA LIBRERIA	Piazza Euripide, 22	0931	22706	22706
10121	**TORINO**	LIBRERIA DEGLI UFFICI	Corso Vinzaglio, 11	011	531207	531207
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
37122	**VERONA**	LIBRERIA L.E.G.I.S.	Vicolo Terese, 3	045	8009525	8038392
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;

— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.** Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2002
(Salvo conguaglio)

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2002
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2002 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2002

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Gli abbonamenti tipo A, A1, F, F1 comprendono gli indici mensili

	Euro
Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:	
- annuale	**271,00**
- semestrale	**154,00**
Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:	
- annuale	**222,00**
- semestrale	**123,00**
Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:	
- annuale	**61,00**
- semestrale	**36,00**
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
- annuale	**57,00**
- semestrale	**37,00**
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
- annuale	**145,00**
- semestrale	**80,00**
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
- annuale	**56,00**
- semestrale	**35,00**
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
- annuale	**142,00**
- semestrale	**77,00**
Tipo F - *Completo*. Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):	
- annuale	**586,00**
- semestrale	**316,00**
Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):	
- annuale	**524,00**
- semestrale	**277,00**

*Integrando con la somma di € **80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2002.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	**0,77**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**1,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**86,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**55,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	**5,00**

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**253,00**
Abbonamento semestrale	**151,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,85**

Raccolta Ufficiale degli Atti Normativi

Abbonamento annuo	**188,00**
Abbonamento annuo per Regioni, Province e Comuni	**175,00**
Volume separato	**17,50**

TARIFFE INSERZIONI
(densità di scrittura, fino a 77 caratteri/riga, nel conteggio si comprendono punteggiature e spazi)

Inserzioni Commerciali per ogni riga, o frazione di riga	**20,24**
Inserzioni Giudiziarie per ogni riga, o frazione di riga	**7,95**

I supplementi straordinari non sono compresi in abbonamento.
I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero*, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate*, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gestione Gazzetta Ufficiale Abbonamenti Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 2 1 0 1 5 *

€ 0,77